

## DCCXII.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 3 LUGLIO 1951

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	29081
<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	29081
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> 29081, 29082, 29084	29084
TONENGO . . . . .	29082, 29083
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	29084
PRETI . . . . .	29084, 29086
TAMBRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> 29086, 29087, 29088	29088
MAGLIETTA . . . . .	29087
MAZZA . . . . .	29088
ROBERTI . . . . .	29089
BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	29089
SALERNO . . . . .	29090
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	29090, 29091, 29093, 29095
CAPALOZZA . . . . .	29091
ALMIRANTE . . . . .	29092
ZUÑO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	29093
SANTI . . . . .	29094
LIZZADRI . . . . .	29095
<b>Interpellanza (Svolgimento):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	29097
ROBERTI . . . . .	29097, 29105
PETRILLI, <i>Ministro della marina mercantile</i> . . . . .	29103, 29106

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Facchin, Gorini, Mastino del Rio e Tosi.

(I congedi sono concessi).

## Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. La prima è quella degli onorevoli Cavinato e Ariosto, al ministro del tesoro, «circa una eventuale nuova sistemazione delle riserve italiane in dollari, onde evitare il ripetersi di gravose perdite, altra volta subite in seguito alla svalutazione della sterlina, che si profilano in conseguenza di una probabile modifica del prezzo ufficiale dell'oro».

Non essendo presenti gli onorevoli Cavinato e Ariosto, alla loro interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Tonengo, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, «per conoscere se non ritiene opportuno provvedere d'urgenza a stabilire il prezzo dei concimi fosfatici e precisamente del perfosfato minerale. Le concimazioni avrebbero già dovuto essere iniziate; l'agricoltura subirà, perciò, un grave danno se non si provvederà a stabilire il prezzo definitivo».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il prezzo dei perfosfati per la campagna primaverile del 1951 fu fissato il 23 febbraio ultimo scorso. Evidentemente l'interrogazione è arrivata in

La seduta comincia alle 10.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 26 giugno 1951.

(È approvato).

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

ritardo. Avendo però da allora il costo subito un ulteriore aumento, gli industriali hanno chiesto di aumentare il prezzo e la richiesta è attualmente all'esame del Comitato interministeriale dei prezzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Tonengo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TONENGO. Non posso dichiararmi soddisfatto perché attualmente vi è squilibrio fra i prezzi dei diversi settori economici: infatti, se prendiamo come paragone l'anno 1938, vediamo che occorre 24 chilogrammi di grano per acquistare un quintale di perfosfato, e allora il grano costava 33 lire il chilogrammo. Oggi invece il prezzo del perfosfato è aumentato, proporzionalmente, molto di più di quello del grano, di modo che, se nel 1938 occorre 24 chili di grano per acquistare un quintale di perfosfato, oggi ne occorrono 29 o 30; il che porta ad uno svantaggio complessivo di 15 o 20 milioni di quintali che l'agricoltura italiana deve sopportare per sopperire al maggior costo del perfosfato, per un totale di 6-7 miliardi annui.

Ciò comporta una minore concimazione, e per conseguenza una minor produzione. E questo avviene proprio nel momento in cui si stanno attuando delle riforme che dovrebbero trasformare l'economia italiana. Noi constatiamo infatti che la produzione granaria sta diminuendo.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non è vero.

TONENGO. Il minore consumo di concimi porta, come ho detto, alla minore produzione, con la conseguenza di una maggiore disoccupazione.

Ma lo squilibrio fra i prezzi dell'agricoltura e quelli di altri generi, non si registra soltanto nei riguardi del perfosfato: vi ricorderò, per esempio, che i prezzi degli attrezzi agricoli sono aumentati di 120 volte nei riguardi dell'anteguerra, mentre i prezzi dei prodotti agricoli sono aumentati di 45-50 volte.

Così non si può andare avanti! Bisogna cercare di equilibrare i prezzi fra le varie categorie economiche, cioè fra l'industria e l'agricoltura. Le minori entrate che si conseguono in agricoltura, portano come conseguenza l'allontanamento dalle campagne dei ceti rurali, con il conseguente afflusso di persone nei centri urbani.

Onorevole sottosegretario, cerchiamo di evitare questi inconvenienti; cerchiamo di venire incontro ai desideri di questa gente rurale, attaccata al proprio campanile ed anche al nostro partito! Seguitando su que-

sta strada, noi renderemo impossibile al contadino di permanere sulla sua terra.

Mi raccomando a lei, onorevole sottosegretario, affinché questi problemi non restino circoscritti nelle discussioni che si svolgono qui alla Camera, discussioni che spesso lasciano il tempo che trovano, ma trovino un'eco nel Comitato interministeriale dei prezzi, perché cerchi di trovare quel giusto equilibrio che venga incontro alle aspirazioni di tutti i contadini d'Italia.

PRESIDENTE. Segue altra interrogazione dell'onorevole Tonengo, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscere se non ritiene opportuno, specialmente in questi tempi di contingenza e per meglio rispondere alla politica di blocchi di generi ritenuti di prima necessità, che il Ministero stesso controlli il taglio o fibra della canapa richiesta in quantità enormi, la cui produzione stessa non arriva a soddisfare tutto il fabbisogno necessario, motivo per cui i prezzi sono aumentati del 100 per cento. I contadini produttori vorrebbero conoscere se i prezzi stabiliti dall'Ente canapa sono aumentati in proporzione ai prezzi del mercato. Se questo non fosse, i coltivatori di canapa chiedono l'abolizione dell'ente stesso che non difende e non tutela i loro interessi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È noto che la produzione canapicola nazionale è, per legge, soggetta alla disciplina dell'ammasso totalitario, e poiché la gestione di detto ammasso, affidata al Consorzio nazionale canapa, si svolge sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, è ovvio che il controllo dell'intera disponibilità della fibra in parola, auspicato dall'onorevole interrogante anche in vista di possibili contingenti necessità, è già in atto, senza che occorra istituire nuove e più dirette forme di intervento ministeriale.

Per quanto, poi, riguarda i prezzi della canapa, in rapporto all'andamento dell'offerta e della richiesta sul mercato interno e su quello estero, giova ricordare che scopo essenziale di ogni ammasso totale è quello di assicurare alla produzione, attraverso un costante equilibrio dei prezzi stessi, quelle tranquille prospettive di svolgimento e di progresso che un in controllato ed alterno giuoco di rialzi e di flessioni, specie se determinato da manovre speculative, non può non compromettere seriamente.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

L'essenziale interesse che per una branca produttiva rappresenta una equilibrata stabilità di prezzi appare evidente, ove si tenga presente che l'agricoltura, per le sue caratteristiche necessità, collegate ad un sistema di impianti e di procedimenti culturali che si svolgono per cicli di lunga durata, e per le esigenze di coordinamento delle prospettive di reddito delle diverse coltivazioni che possono imprendersi e sostituirsi fra loro, non può, senza gravi alee e seri danni per l'economia generale come per quelle individuali, spostare rapidamente i propri indirizzi e le proprie realizzazioni, in immediata e tempestiva coincidenza con le oscillazioni del mercato.

Nell'efficace svolgimento di questa funzione — i cui benefici effetti la canapicoltura ha indubbiamente risentito e apprezzato in quindici anni di disciplina — l'ammasso deve naturalmente esercitare, di volta in volta, azione di sostegno o di freno del prezzo.

Il brusco mutamento che le recenti vicende della politica internazionale hanno determinato nell'andamento del mercato di vari prodotti — fra i quali indubbiamente la canapa — ha dato luogo a un vero e proprio capovolgimento delle posizioni della domanda e dell'offerta; al quale, per altro, il Consorzio nazionale canapa non è stato insensibile; tanto è vero che il bollettino dei prezzi delle varie marche — che, come è noto, viene concordato tra la categoria produttrice e quella industriale e ratificato (o stabilito in caso di disaccordo), dal Comitato interministeriale prezzi, dopo essere stato una prima volta determinato all'apertura della campagna (lire 27.800), ha subito un primo ritocco nel dicembre scorso (lire 29.190 al quintale) e un secondo ritocco nell'aprile scorso (lire 32.700 al quintale), adeguando così il prezzo della canapa, anche in relazione ai prezzi e ricavi delle nostre colture concorrenti (bietole, granturco, legumi, ecc.) alle esigenze e possibilità del momento.

In linea di fatto, da ultimo, è da osservare che non è in atto una politica di « blocchi » di generi ritenuti di prima necessità, e che è di pochi mesi fa il concorde, spontaneo riconoscimento dell'assoluta necessità di mantenere e perfezionare il Consorzio canapa e la disciplina di ammasso espresso dalle legittime rappresentanze delle categorie agricole imprenditrici e lavoratrici e di quella industriale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tonengo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**TONENGO.** Sono soddisfatto in parte. Qui non si tratta di spostare una produzione

o un prezzo. Dalla campagna 1937-38, nella quale esportammo soltanto verso la Germania 600 mila quintali di tiglio di canapa, siamo scesi oggi ad una produzione totale di 800 mila quintali con una diminuzione di circa 400-500 mila quintali. Ciò vuol dire che l'Ente canapa, il quale, secondo il Comitato interministeriale dei prezzi, doveva costituire la base per mantenere l'equilibrio tra prezzo all'interno e prezzo all'estero, non ha risposto a questa esigenza, perché ha mantenuto troppo alti i prezzi all'estero in proporzione di quelli all'interno.

L'anno scorso la canapa veniva pagata 27 mila lire al quintale alla produzione e venduta a 35 mila lire all'interno, con una differenza di circa 8 mila lire, a parte le spese di magazzinaggio. Questo è poco in proporzione, perché abbiamo esportato il 70 per cento in rapporto al consumo interno: abbiamo esportato 500 mila quintali, anche se la produzione è diminuita di quasi altrettanto. Questo vuol dire che l'ente non ha valorizzato le possibilità di lavoro in Italia.

**PRETI.** Non è colpa dell'Ente canapa, ma degli industriali.

**TONENGO.** Nella esportazione abbiamo avuto una differenza di 15 mila quintali.

Ringrazio per i provvedimenti presi. È vero che l'aumento è stato fatto in dicembre o in aprile di fronte all'aumentata richiesta per ragioni di contingenza — la canapa è una materia-oro in momenti di contingenza — ma dovrebbe essere un prodotto maggiormente valorizzato. Bisogna fare in modo da aumentare la produzione, in modo da incrementare l'assorbimento di manodopera. Si potrebbero stipulare dei trattati di compensazione, importando altre merci, come le fosforiti, cercando di valorizzare al massimo la canapa.

Prego l'onorevole sottosegretario di vigilare sull'Ente canapa, perché mi risulta che nella mia zona di Carmagnola, dove vi sono produttori di semi, la canapa non verrebbe più coltivata come una volta. Si tratta di un prodotto tipico italiano, di uno dei migliori prodotti che l'Italia può esportare.

Invito pertanto il Governo ad adottare tutte le misure necessarie per valorizzare questo nostro prodotto al massimo possibile.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione degli onorevoli Castellarin e Preti, al ministro del tesoro, « per sapere che cosa pensi di una eventuale modificazione delle disposizioni che regolano la frequenza alle borse, allo scopo di renderne più facile l'accesso ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per l'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, hanno ingresso alla borsa coloro che sono capaci di obbligarsi. La legge, tuttavia, impedisce l'ingresso nelle borse ai falliti, ai condannati per alcuni delitti, tra i quali quelli contro la fede pubblica o contro la proprietà, ed inoltre, per il successivo articolo 9 della legge medesima, a coloro che esercitano abusivamente la professione di mediatori sui titoli e sui valori, a quelli che abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, a coloro che non osservano le leggi o i regolamenti riguardanti le borse o che turbano il buon ordine ed offendono la dignità dell'istituto.

L'ingresso in borsa, nel recinto per il pubblico, è pertanto consentito a chiunque sia capace di obbligarsi e che non si trovi in alcuno dei casi di esclusione più sopra accennati; ma è subordinato all'accertamento della esistenza delle condizioni previste dalla legge, accertamento che è demandato alle camere di commercio.

Norme speciali vigono per i professionisti, operatori abituali di borsa, per l'ingresso negli appositi recinti riservati; il rilascio delle tessere per essi è subordinato a più rigorosi accertamenti.

Data la tendenza, da tempo manifestatasi, di trasferire nei locali di borsa, durante l'orario delle grida, l'illegittimo commercio delle valute, da parte di improvvisati trafficanti, anche stranieri, non sembra opportuno — per ora — facilitare l'accesso alle borse con apposita modifica delle attuali disposizioni legislative che, del resto, sono molto liberali. Esse risalgono al 1913.

Non si mancherà, tuttavia, di esaminare la questione in occasione dell'aggiornamento delle varie disposizioni sulle borse valori.

PRESIDENTE. L'onorevole Preti, confermataro dell'interrogazione, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PRETI. Quello che chiedevamo con l'interrogazione era una maggiore democratizzazione dell'ambiente di borsa, per renderlo meno schiettamente speculativo; ma, evidentemente, non ci si è intesi, e la risposta dell'onorevole sottosegretario dimostra che lo spirito della interrogazione è stato diversamente interpretato. Tuttavia, non è il caso di intavolare ora una lunga discussione sull'argomento, sul quale si potrà tornare più opportunamente in altra sede.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero far rilevare che l'interro-

gazione presentata è del seguente tenore « per sapere che cosa pensi di una eventuale modificazione delle disposizioni che regolano la frequenza alle borse, allo scopo di renderne più facile l'accesso ». La risposta che ho dato era intesa appunto a giustificare il motivo per cui non appare opportuno allargare la possibilità di accesso alle borse.

PRETI. Non ho detto che non è stato letto attentamente il testo della mia interrogazione, ma soltanto che lo spirito dell'interrogazione era un altro. Non possiamo ora discutere a lungo su questo argomento, nè mi lamento della risposta data dall'onorevole sottosegretario. Comunque — ripeto — ne ripareremo in altra sede.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione: dell'onorevole Preti, ai ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, « per sapere, in relazione al fatto che la società molini Pantanella ed altre industrie macinano grano fornito dalla Commissione pontificia di assistenza in franchigia doganale, se e quali garanzie abbia lo Stato che tutti i prodotti vengano consegnati e messi in circolazione dalla predetta commissione, e non in parte venduti dai molini sul libero mercato italiano ai prezzi correnti, in modo da lucrare l'utile connesso alla elusione del dazio doganale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'attività della Pontificia Commissione di assistenza, per quanto ridotta rispetto agli anni dell'immediato dopoguerra, continua a svolgersi ed è rivolta prevalentemente a tre branche di assistenza, e precisamente: assistenza invernale generica, assistenza alle convivenze religiose di beneficenza, colonie estive. Per queste attività la Pontificia Commissione di assistenza dispone assegnazioni di farina da pane, di pasta e di altri prodotti alimentari, principalmente a titolo gratuito e, in alcuni casi, a prezzi di favore. Sono a titolo gratuito, in genere, tutti i prodotti alimentari destinati alla assistenza invernale ed alle colonie, mentre vengono ceduti a prezzi inferiori a quelli di mercato i generi destinati alle convivenze.

Da notizie direttamente fornite all'ufficio economico della P. C. A., risulta quanto segue in merito alla procedura delle importazioni di grano estero in Italia da parte della predetta P. C. A.

Le importazioni di grano in Italia della P. C. A. seguono due metodi differenti, perché diversi sono gli scopi e l'origine della merce. Le associazioni cattoliche americane,

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

con le quali la P. C. A. è in stretto contatto ed alle quali segnala le proprie necessità di assistenza, sono larghe di doni di ogni genere che vanno dagli indumenti agli alimenti, tra cui anche il grano.

Le spedizioni sono fatte regolarmente tramite l'E. N. D. S. I. che provvede alla consegna agli enti assegnatari secondo le indicazioni della destinataria P. C. A.

Tale grano viene distribuito a titolo totalmente gratuito per le forme di assistenza che la P. C. A. svolge in tutto il territorio italiano e che sono rese di pubblica ragione.

Non sempre il grano che giunge così in dono basta a coprire il fabbisogno, e, in tal caso, la differenza viene coperta con il munifico intervento del santo padre che dona quanto manca o provvede a mettere a disposizione quanto occorre per l'acquisto da parte della P. C. A. Questa acquista direttamente sui mercati mondiali partite di grano, che entra in Italia pagando tutti i diritti doganali. Tale grano è destinato all'assistenza alle convivenze, sia civili che religiose, di moltissime diocesi che anche dopo la fine del periodo di emergenza hanno mantenuta l'organizzazione creata negli anni 1944-45, per sopperire alle necessità alimentari delle comunità. È da rilevare che la opportunità dell'esistenza degli uffici assistenza convivenze fu rilevata e sanzionata con circolari a tutte le «Sepral» dell'alto commissario per l'alimentazione onorevole Cerreti del 1° e del 29 aprile 1947.

Con tale grano estero, regolarmente introdotto, o altro acquistato sul mercato nazionale, vengono prodotte farine e pasta che gli uffici diocesani distribuiscono alle convivenze a prezzo inferiore a quello di normale mercato.

Le quantità di grano che nel 1950 sono state introdotte in Italia nei due modi sono qui sotto indicate.

Grano ricevuto in dono dagli U.S.A. tramite E.N.D.S.I.:

s/s « capo arma » . . .	tonnellate	2.133	5.497
s/s « capo vita » . . .	»	3.364	
s/s « nero » . . . . .	»	9.347	9.347
Totale tonnellate . . .			<u>14.844</u>

Grano ricevuto dal Canada per acquisto diretto e regolarmente introdotto in Italia con pagamento di ogni diritto doganale:

s/s « Maria Paolina » . . .	tonnellate	3.319
s/s « Maria Paolina » . . .	»	3.170
Totale tonnellate . . .		<u>6.489</u>

Le quantità di pasta e di farina che dal 1950 sono state distribuite gratuitamente per l'assistenza invernale, per le colonie estive e per l'assistenza invernale in corso, sono le seguenti, espresse in termini di grano:

assistenza invernale 1949-50	quintali	38.647
colonie estive 1950 . . . . .	»	55.516
assistenza invernale in corso, consumo previsto (inverno 1950-51) . . . . .	»	63.000
		<u>157.163</u>
già erogati . . . . .	»	56.840

A chiarimento delle notizie fornite dalla P.C.A., e qui sopra riportate, si deve aggiungere che, in alcuni casi, l'epoca di arrivo del grano inviato in dono dagli Stati Uniti, tramite l'E.N.D.S.I. era venuta a coincidere col periodo di utilizzo.

Si è infatti verificato un sensibile ritardo nell'arrivo di tale grano, ed in questi casi i mulini hanno anticipato grano proprio per effettuare le forniture richieste dalla P.C.A., in farina da pane e pasta. Queste partite, che sono state anticipate dai mulini in attesa che arrivassero quelle di importazione, sono state poi compensate col grano messo a disposizione dalla P.C.A., all'epoca dell'arrivo. Possono in tali casi, essersi verificate cessioni di questo grano da mulino ad altre industrie, per il pieno diritto di usare liberamente di questo grano da parte della P.C.A..

Si segnala infine che nel 1950 è stata attuata dall'Alto Commissariato per l'alimentazione con la P.C.A. un'operazione di prestito per favorire lo smaltimento dai magazzini statali di notevoli quantità di grano di vecchio raccolto, che a fine campagna erano ancora invendute.

Mentre da un lato è stata fatta la cessione di 50 mila quintali di grano duro di ammasso alla Amministrazione aiuti internazionali, contemporaneamente è stata stipulata una convenzione con la P.C.A., a seguito della quale 50 mila quintali di grano duro nazionale vennero prestati alla P.C.A., che si impegnò a restituire 54.500 quintali di grano duro di importazione, con evidente beneficio della gestione statale.

L'operazione si è svolta con la massima regolarità, e, proprio in questi giorni, sono stati consegnati, franco valuta, ai porti italiani 54.500 quintali di grano *amber durum* canadese, a saldo dell'operazione.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

Per quanto concerne la competenza del Ministero delle finanze, si fa presente che le operazioni, alle quali accenna l'onorevole interrogante, rientrano fra quelle consentibili per effetto dell'articolo 20 del trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.

La dogana di Roma ha avuto istruzioni, fin dalla prima applicazione della convenzione doganale, stipulata in attuazione del detto trattato, di eseguire un accurato controllo al fine di evitare l'immissione in consumo nel territorio della Repubblica delle merci cui spetta la franchigia e di assicurare l'integrale consegna di esse ai competenti organi della Città del Vaticano. Tali istruzioni sono state più volte confermate, e non risulta al suaccennato ministero che si siano finora verificati gli abusi accennati dall'onorevole interrogante.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Preti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**PRETI.** La spiegazione dell'onorevole sottosegretario non è completa: alcuni punti non mi sembrano chiari. Egli, per esempio, afferma che da parte dell'amministrazione finanziaria vengono espletati tutti i controlli; però non precisa come questi vengano espletati, e di quali controlli si tratti. Tra l'altro, non ha fatto cenno alle bollette doganali.

In secondo luogo, vorrei osservare che i mulini — come ad esempio il Pantanella — che macinano il grano della prima categoria, cioè il grano regalato, possono sostituire una partita di frumento di qualità pregiata estera, di provenienza «Endsi» con un uguale quantitativo di grano meno pregiato nazionale; mentre gli altri mulini, se vogliono macinare grano di qualità pregiata estera, lo devono comperare all'ammasso ad un prezzo più elevato.

Inoltre, nella risposta dell'onorevole sottosegretario non è precisato che cosa succede per i cruscami. Quando i molini macinano il grano di prima categoria, i cruscami restano ai mulini stessi? Ma se restano ai molini, i cruscami non pagano dazio, mentre poi i molini li possono vendere a prezzi normali.

Sono tutti dubbi questi che permangono in me anche dopo la risposta dell'onorevole sottosegretario.

Mi voglio comunque augurare che in altra sede egli sia in grado di darmi ulteriori spiegazioni.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione degli onorevoli Riva, Zaccagnini, Barbina, Corona Giacomo, Marconi, Foresi, Franceschini, Vigorelli, Gotelli Angela, Pacati, Ponti, Guariento, Dal Canton Maria Pia, Cortese,

Scaglia, Roselli e Tupini, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del tesoro, «per conoscere se non credano urgente provvedere almeno al raddoppio di quanto ora assegnato alla Unione italiana ciechi perché provveda alla assistenza continuativa «dei ciechi più bisognosi», la cui massa ha potuto essere ormai definitivamente accertata in 20.000 unità; considerato che l'attuale assegno di lire 2000 mensili a persona è eccessivamente lontano dal minimo vitale indispensabile».

Su richiesta del Governo, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato ad altra seduta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Maglietta, al ministro della marina mercantile, «per chiedere se non intenda revocare la disposizione data con circolare di bloccare il 20 per cento dei turni di avvicendamento del personale di bordo. È noto infatti che, data la disoccupazione esistente, questa disposizione sanziona, praticamente, la esclusione permanente di un certo numero di marittimi. In particolare i marittimi napoletani, che già sono vittime di una sproporzionata assunzione rispetto alle altre regioni, sono danneggiati dalla disposizione di cui ci parla».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina mercantile ha facoltà di rispondere.

**TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** L'esenzione dall'obbligo dell'avvicendamento, per una quota parte dei marittimi imbarcati, si riferisce soltanto ai componenti gli equipaggi delle navi da passeggeri non addette a servizi locali, e riguarda, in particolare, il 20 per cento del personale di stato maggiore e di bassa forza delle navi dell'armamento libero, e per le navi delle società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale, il 20 per cento del personale di bassa forza, in quanto lo stato maggiore di detta società fa parte di ruoli organici.

Le percentuali di cui innanzi furono stabilite non solo in relazione alla opportunità di garantire maggiormente la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, ma anche, e soprattutto, per la necessità di avvicinarsi, sia pure gradualmente, alla normalità nei riguardi della permanenza a bordo degli equipaggi.

D'altra parte è da rilevare che le categorie di massa non sono state danneggiate dalle accennate disposizioni, non tanto per la circostanza che la esenzione dall'obbligo di

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

avvicendamento si riferisce solo alle navi da passeggeri, e neppure a tutte, ma per il fatto che l'armamento, giusta affidamento dato, utilizza, in piena di massima, la quota suddetta solo per quanto concerne quelle categorie la cui specializzazione è presupposta a garanzia di soddisfacente organizzazione dei servizi di bordo, restando quindi escluse dalle percentuali stesse gli appartenenti a categorie numerose.

Inoltre, in occasione delle disposizioni di cui innanzi, la quota del personale da imbarcare riservata agli appartenenti ai turni particolari dell'armamento libero fu ridotta dal 66 al 50 per cento, per cui l'aliquota già riservata ai provenienti dai turni generali venne elevata dal 34 al 50 per cento, con un aumento quindi del 16 per cento.

È pure da considerare che nella percentuale riservata ai marittimi iscritti nei turni particolari deve essere compresa la metà del personale delle cosiddette categorie di fiducia, nei cui riguardi è riconosciuta ampia facoltà di scelta, per cui la maggiore aliquota del 16 per cento si eleva ancora a scapito degli appartenenti ai turni particolari.

Le modifiche anzidette furono apportate dopo ampio esame della materia e, dall'esperienza finora fatta, deve ritenersi che esse abbiano effettivamente corrisposto ai fini cui tendevano.

Non appare quindi conveniente, in atto, alcuna variante alle disposizioni di cui sopra.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maglietta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MAGLIETTA.** Ho da osservare poche cose. La prima è questa: che la mia interrogazione è stata parzialmente superata dalle ultime discussioni che abbiamo fatto in sede ministeriale a proposito dei turni generali. Però resta la seconda parte, sulla quale avrei avuto piacere che l'onorevole sottosegretario comunque si fosse pronunciato.

Noi abbiamo ripetutamente sollecitato in sede ministeriale la soluzione della questione dei turni d'imbarco per le regioni meridionali, e in particolare per la zona di Torre del Greco. Anche l'onorevole Giulietti e l'onorevole Mazza ripetutamente si sono occupati di questo problema. Ora, è vero che la forma dell'interrogazione non consentiva una risposta specifica su questo problema; però, comunque, io vorrei sfruttare dell'occasione per richiamare l'attenzione dell'onorevole sottosegretario di Stato sulla necessità di esaminare in sede ministeriale la situazione dei marittimi della Campania. Ritengo che sia doveroso da parte del Governo occuparsi di un problema di così

vasta importanza, dato il fatto che dal modo come i turni di imbarco sono stabiliti su scala nazionale, la quota riservata alle zone nostre, della costa campana, e il numero enorme dei marittimi che sono in attesa di imbarco rappresentano un problema sociale di immensa importanza.

Penso che l'onorevole sottosegretario di Stato potrebbe utilmente convocare una riunione, così da consentire a noi parlamentari e magari ai rappresentanti sindacali di discutere in sede opportuna questo problema e cercare una soluzione.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Mazza, al ministro della marina mercantile, « per sapere se non ritenga opportuno intervenire per una più equa ripartizione tra nord e sud degli equipaggi delle navi di linea, poiché attualmente le aliquote spettanti ai marittimi napoletani sulle navi delle società di preminente interesse nazionale sono trascurabilissime. L'interrogante chiede, pertanto, all'onorevole ministro di affrontare e risolvere, in maniera rispondente ai più elementari principi di equità, il grave problema dei marittimi napoletani ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina mercantile ha facoltà di rispondere.

**TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** La ripartizione degli equipaggi delle navi di linea delle società di preminente interesse nazionale, segnatamente di quelle delle società « Italia », « Lloyd triestino » « Adriatica », deriva da accordi di carattere sindacale intercorsi fra i rappresentanti della gente di mare dei principali centri interessati.

In forza di detti accordi, i marittimi iscritti nei turni del porto di armamento di una determinata nave concorrono normalmente per il 50 per cento alla formazione dell'equipaggio, mentre l'altro 50 per cento è formato da marittimi iscritti negli altri principali porti, con percentuali diverse. Per Napoli l'aliquota si aggira sul 10 per cento. Tale ripartizione, effettuata per la prima volta nel 1947 e riferentesi agli iscritti nei turni particolari di collocamento delle società interessate fu operata tenendo presente, tra l'altro, anche la consistenza dei turni nei diversi porti o quella che presumibilmente si sarebbe determinata.

Per quanto riguarda Napoli, la consistenza dei turni particolari delle dette società, precisamente delle società « Italia » e « Lloyd triestino » — giacché per le navi dell'« Adriatica » non esistono a Napoli turni particolari e il personale da imbarcare su di esse affluisce

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

da altri porti, in forza di accordi speciali per l'« Adriatica » — negli ultimi tempi è stata commisurata alle presumibili possibilità di imbarco in un periodo non eccessivamente lungo.

È poi da tener conto del fatto che nei principali centri affluiscono marittimi anche di lontani compartimenti, e ciò deve principalmente dirsi per i turni di collocamento di Genova, sia generali che particolari delle varie ditte armatrici. Prendendo pertanto ad esempio il solo ufficio di collocamento di Genova e tenendo conto dei marittimi del solo compartimento di Napoli, recentemente risultavano iscritti a quel turno generale 37 ufficiali e 346 marittimi di bassa forza, per un totale di 383 unità, ed al turno particolare 34 ufficiali e 225 marittimi di bassa forza per un totale di 259 unità.

Complessivamente, pertanto, risultavano iscritti a Genova 646 marittimi del solo compartimento di Napoli: tale cifra, ove si considerino i marittimi dei rimanenti compartimenti della Campania, sale ancora considerevolmente.

Ad ogni modo il Ministero non ha mancato di interessare le organizzazioni della gente di mare e le aziende perché siano riveduti gli accordi di cui sopra e siano assegnati a ciascuno dei centri marittimi di collocamento, particolarmente interessati, quelle percentuali, nella composizione degli equipaggi delle cennate navi, che siano rispondenti alla consistenza dei turni e al traffico dei vari porti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mazza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MAZZA.** Io non posso che ringraziare l'onorevole sottosegretario della sua cortese e direi soddisfacente risposta, perché essa mi lascia adito a speranze, che mi auguro si tramutino in realtà al più presto.

D'altra parte, però, l'osservazione dell'onorevole Maglietta mi sembra giustissima. Le stesse osservazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato hanno già fatto capire alla Camera come i nostri marittimi siano distribuiti nei vari compartimenti di Genova, Savona, Civitavecchia, Venezia e Trieste.

Quindi, la delicatezza dell'argomento mi consiglia di riallacciarmi alla proposta dell'onorevole Maglietta e di chiedere a mia volta all'onorevole sottosegretario di Stato di voler trattare questo argomento, molto delicato e così irto di cifre, di percentuali e di nomi di navi, nella sede più opportuna, cioè fra parlamentari e rappresentanti sindacali, presso il Ministero della marina mercantile.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Roberti, ai ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, « per conoscere i motivi per i quali con circolare 15 marzo 1951, n. 4289/G, il Ministero della marina mercantile ha ritenuto di modificare i turni di avvicendamento per i marittimi, abolendo del tutto l'avvicendamento per il personale di stato maggiore ed elevando la durata del periodo d'imbarco da 12 a 18 mesi per gli altri, con grave pregiudizio della possibilità di occupazione dell'enorme numero dei marittimi disoccupati; e per conoscere altresì se non ritengano necessario ed urgente ripristinare le norme precedentemente in atto sulla durata dei turni dal momento che la situazione della occupazione marittima è lungi dall'essere ritornata nella normalità, come nella circolare stessa si legge ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina mercantile ha facoltà di rispondere.

**TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Nell'emanare la circolare 15 marzo ultimo scorso, n. 4289/G, relativa alla abolizione dell'avvicendamento per alcune categorie, e all'elevazione del periodo di permanenza a bordo da 12 a 18 mesi per i marittimi di bassa forza (che poi è stata superata dalla circolare che ha ridotto il periodo a 14 mesi), sono stati tenuti in considerazione tutti gli inconvenienti ai quali ha dato luogo l'avvicendamento stesso e che hanno fatto sempre auspicare la sua abolizione, non solo da parte dell'armamento, ma anche della maggioranza dei vari marittimi, cioè di coloro che, ricavando i mezzi di vita unicamente dall'esercizio della navigazione, non possono fare a meno di riconoscere che l'avvicendamento è una delle tante cause di attrazione verso il settore marittimo di lavoratori che, in tempi normali, si dedicano all'esercizio di altra attività professionale.

Pertanto, il Ministero, pur considerando che non si potesse senz'altro addivenire alla abrogazione totale delle norme sull'avvicendamento, si era reso conto della necessità di adeguare le norme stesse alle attuali esigenze della navigazione.

In relazione a ciò ed alla opportunità di avviarsi al graduale ritorno ad una normalità che certamente influisce sul buon andamento dei nostri mezzi di comunicazione marittimi, sono state emanate le norme relative all'abolizione dell'avvicendamento per quel settore che meno risente del disagio derivante dalla disoccupazione.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

È da rilevare che col 31 dicembre 1950 era venuto a scadere l'obbligo dell'armamento di versare il contributo, di cui all'accordo del 4 luglio 1949, per la corresponsione di un sussidio a favore dei marittimi disoccupati in attesa d'imbarco.

Nella considerazione che i marittimi di cui sopra si sarebbero venuti a trovare, alla data predetta, privi di tale forma di assistenza, il Ministero non aveva mancato di fare pressioni sull'armamento perché assumesse ancora il carico di corrispondere il sussidio per un altro anno. In effetti, quanto aveva formato oggetto di sollecitazioni verso l'armamento ha trovato attuazione con la legge 4 maggio 1951, n. 387, per cui i marittimi beneficeranno del particolare sussidio fino al 31 dicembre di quest'anno.

Si è quindi ritenuto equo, considerato anche il nuovo sensibile onere accollato all'armamento, di attenuare almeno in parte gli inconvenienti, tutt'altro che indifferenti, derivanti dal mantenimento integrale dell'avvicendamento.

Comunque, il Ministero non ha mancato e non mancherà (per quanto di sua competenza) di riesaminare le disposizioni già impartite, per meglio adeguarle alle varie esigenze, tanto che in proposito ha ritenuto opportuno (come ho poc'anzi accennato) di fissare in quattordici, anziché in diciotto mesi, la massima permanenza a bordo per i sottufficiali non capiservizio e per i comuni provenienti dai turni generali di collocamento, nonché di continuare ad assoggettare all'avvicendamento obbligatorio gli allievi di coperta e di macchina, ripristinando quindi la precedente disposizione con la quale era stato soltanto elevato a 18 mesi il periodo di massima permanenza a bordo degli allievi stessi.

PRESIDENTE. L'onorevole Roberti ha facoltà di chiarire se sia soddisfatto.

ROBERTI. Indubbiamente l'interrogazione, per il tempo del calendario parlamentare, è stata superata dalla modifica avvenuta, ma a me premeva sottolineare soprattutto l'impostazione data dal dicastero competente al problema, ritenendo come presupposto della abolizione dei turni di avvicendamento, o dell'allargamento del periodo di durata dell'avvicendamento, il fatto che si fosse ritornati alla normalità in questo settore.

Ora, lo stesso fatto che da diversi settori della Camera questa stessa istanza è stata prospettata con il carattere di urgenza e sottolineando la grave situazione economica e sociale dei marittimi della Campania (Napoli

e Torre del Greco, in particolare) dimostra che a questa normalità si è ben lungi dal giungere. La disoccupazione dei marittimi è uno dei fenomeni più dolorosi della nostra contrada, come ella, onorevole sottosegretario, ha testè riconosciuto.

Spero che la sua promessa, cioè che Napoli diventi finalmente, o, meglio, ritorni ad essere, almeno per una delle società, porto di armamento, possa essere realizzata e trovare conforto nei fatti nel più breve tempo possibile. Questo sarebbe uno dei mezzi per iniziare a risolvere i dolorosi problemi della disoccupazione napoletana, che ha come sola fonte di energia e come sola fonte di vita il porto. Nessun'altra città d'Italia si trova nella condizione di avere l'unica fonte di ricchezza e di lavoro inaridita, non voglio dire per la volontà e per la concorrenza di altre città e di altri porti, ma certamente non per ragioni naturali, poiché tutte le ragioni geografiche e commerciali porterebbero a incanalare attraverso il porto di Napoli i traffici e quindi l'armamento delle navi.

Potrei essere d'accordo con la proposta fatta da altri settori, cioè che il problema venga esaminato in sede sindacale e in sede parlamentare, ma senza criteri di monopolio né sindacale né parlamentare, perché i lavoratori napoletani appartengono a tutte le correnti, a tutte le organizzazioni, e hanno diritto di essere tutelati dai loro rappresentanti, in sede parlamentare e in sede sindacale, con lo stesso equilibrio e con la stessa giustizia distributiva.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Salerno, al ministro della difesa, « per conoscere il motivo per il quale, mentre non furono attribuite all'Opera maternità e infanzia le « casermette » del Campo Stella di Nola, adducendosi ragioni di impiego militare, tale impiego non ha mai avuto luogo ed esse ormai sono ridotte ad un cumulo di rottami, in istato di totale e pauroso abbandono, laddove la caserma « Principe Amedeo », che potrebbe essere utilmente destinata a scopi militari, va anche essa in rovina, senza essere destinata ai suoi giusti fini ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. I progetti relativi ai lavori di riattamento delle caserme funzionali di Campo Stella di Nola, di cui all'interrogazione, si trovano oggi in fase di definizione e di esecuzione, e non appena i detti lavori saranno stati eseguiti, le casermette stesse verranno utilizzate per le necessità dell'esercito.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

Quanto alla caserma Principe Amedeo, di cui pure è prevista l'utilizzazione da parte dell'esercito, comunico che tale immobile è stato messo temporaneamente a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione per immagazzinamento di scorte di grano.

PRESIDENTE. L'onorevole Salerno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SALERNO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario, ma temo che le sue dichiarazioni, come trovano limitatamente soddisfatto me, troveranno assai meno soddisfatti gli abitanti di Nola, i quali, per la verità, vivono in uno stato di pessimismo e di delusione in seguito al quasi completo abbandono di quella disgraziata benché nota e gloriosa cittadina, culla di santi, di filosofi, di poeti, ma anche terra di disgrazie non lievi. Nola subì formidabili danni a causa della guerra. Il suo normale andamento era proprio sul binario dell'attività di preparazione militare.

Vi erano varie caserme, fra cui quelle del Campo Stella. Esse raccoglievano tutti i militari destinati in Africa settentrionale ed orientale. Si trattava di un territorio notevole dal punto di vista dell'area, occupato in gran parte da numerosi fabbricati. Dopo le distruzioni della guerra, da parte della provincia di Napoli fu avanzata la proposta di adibire quel territorio e quei fabbricati a centro di raccolta dell'infanzia abbandonata di Napoli e del Mezzogiorno. Vi era per giunta la possibilità di restaurare quegli edifici senza che i relativi lavori dovessero menomamente pesare sul bilancio del Ministero della difesa, perché l'Opera maternità e infanzia avrebbe provveduto direttamente con l'erogazione di 1 miliardo che, in quell'epoca, si diceva pronto.

Senonché allora, e precisamente un anno addietro, quando pregai con una mia interrogazione l'onorevole sottosegretario, egli il 27 maggio 1950 mi rispose che era dolente di non poter aderire alla richiesta di destinare quei fabbricati a fini di assistenza e di umanità, in quanto che l'immobile doveva essere adibito ad usi militari. La stessa cosa, invero, si era detta anche negli anni precedenti, cioè fin dal 1945. Ma in conclusione poi questi fabbricati non sono stati destinati ad usi militari, e non sono stati nemmeno destinati, come sarebbe stato possibile farlo, senza spese per l'erario, ad una funzione sociale di assistenza.

Nola, insomma, che è una città la quale ha vissuto sempre sulla vita militare (casermaggi, movimento di soldati, ecc.) non ha né l'opera di assistenza né i soldati, mentre l'assegnazione di questi ultimi potrebbe in

certo modo portare un contributo economico a quella plaga.

Perciò io sono contento di apprendere che vi sono dei progetti di ricostruzione delle caserme del Campo Stella, ma devo dire che di questi progetti se ne parla da anni. Se queste caserme devono essere riattate, si proceda subito ai lavori di esecuzione e soprattutto si assegni la sede di un reggimento. Perché non si tratta di avere dei bei fabbricati destinati ad essere visitati dalle folle domenicali, ma di avere dei fabbricati che attendano alle loro funzioni e non restino esposti a devastazioni e crolli quotidiani. Questi fabbricati, infatti, allo stato attuale, non sono che un cumulo di rovine.

Invoco soprattutto che sia assegnato a Nola, città di tradizioni militari, un reggimento, anche perché non si istradi nell'animo di quelle popolazioni il convincimento che vi siano città o zone le quali, quando non sono protette dal prestigio di questo o di quel partito, sono quasi iscritte in un albo nero, e condannate, come Nola, ad esaurirsi nella miseria, nella delusione e nello scoraggiamento.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Capalozza, al ministro dell'interno, « per conoscere il suo pensiero in ordine agli incidenti verificatisi a Cagli il 30 gennaio 1951, in cui la forza pubblica ha malmenato ed arrestato due donne che manifestavano contro la guerra, violando in tal modo i diritti costituzionali e ogni rispetto per la legalità democratica ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La mattina del 30 gennaio ultimo scorso provenienti in gran parte dalle frazioni vicine, si riunirono nella piazza Matteotti di Cagli circa 200 donne con lo scopo di inscenare una manifestazione (per la quale non era stato dato il preventivo preavviso) di protesta contro l'invio dei « preavvisi personali di destinazione » ai militari in congedo.

Una sessantina di dette donne si recarono nella sala d'aspetto del municipio, sito nella stessa piazza, chiedendo a gran voce il sindaco per consegnargli una protesta scritta.

Deve farsi presente che nello stesso locale municipale, oltre agli uffici comunali, vi sono la pretura, l'ufficio postale e quello telegrafico e, pertanto, veniva intralciato il normale funzionamento dei predetti uffici.

Il comandante la stazione dei carabinieri di Cagli, che era a conferire col sindaco, udendo il vociare uscì dall'ufficio ed invitò

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

il gruppo di donne a lasciare il locale e ad inviare al sindaco stesso una rappresentanza di poche persone.

Il deflusso delle donne dai locali del comune avvenne senza incidenti, ma le stesse, insieme con altre, alle quali si erano uniti anche alcuni uomini che facevano ressa in piazza, invece di allontanarsi incominciarono a rumoreggiare, impedendo altresì l'ingresso al palazzo comunale.

Il comandante la stazione, pertanto, con altri due militari, scese in piazza e ordinò lo scioglimento dell'assembramento. Poiché nessuno accennava ad ottemperare a tale ordine, anche per l'incitamento di certa Crescentini Maria di Celeste, invitò la stessa a desistere dal suo atteggiamento. La Crescentini allora colpì il sottufficiale con l'ombrello di cui era provvista, che si spezzò. È da notare che per il colpo il berretto del sottufficiale cadde a terra. La Crescentini venne immediatamente tratta in arresto ed accompagnata dai militari alla locale caserma.

Quasi contemporaneamente, in altra parte della piazza, il brigadiere dell'arma Sbaraglia Dante, colà in servizio con altri militari, invitò anch'egli i dimostranti a sciogliersi ma venne repentinamente colpito con l'ombrello da certa Agostini Maria, della frazione Acquaviva di Cagli.

Dichiarata immediatamente in arresto, la donna reagì con violenza e, oltre a continuare a tirare ombrelle, oltraggiò ripetutamente i militari chiamandoli assassini, porci, ed altre cose. Durante il percorso dalla piazza alla caserma continuò a pronunziare insulti e a tirare pugni e schiaffi che colpirono il predetto brigadiere e un militare.

L'immediato intervento delle forze colà in servizio disperse circa quaranta persone che seguivano l'arrestata allo scopo di impedirne la traduzione in caserma.

Questi i fatti. Da essi si rileva che nessuna violenza è stata usata dai militari dell'arma, i quali non potevano rispondere alle violenze che con l'arrestarne gli autori.

Nell'occasione la loro azione fu necessariamente energica per sciogliere la manifestazione e per ristabilire l'ordine pubblico, ma nel contempo essa fu ponderata e prudente.

Del resto, dagli stessi interrogatori delle imputate risulta in maniera indubbia che ad esse non venne usata alcuna violenza.

È da avvertire che con sentenza 21 marzo ultimo scorso il tribunale di Urbino ha condannato la Crescentini Maria e l'Agostini Maria rispettivamente a mesi sei e a mesi dieci

di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale.

I fatti suesposti, e che si debbono deplorare, escludono pertanto ogni fondamento alla censura contenuta nell'interrogazione in cui si parla di violazione di ogni rispetto per la legalità democratica.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAPALOZZA. Mi sembra che anche questa volta la sua risposta...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. C'è la sentenza del tribunale!

CAPALOZZA. Accennerò poi alla sentenza. Ripeto: mi sembra che la risposta si rifaccia alla consueta interpretazione faziosa della polizia che il Ministero dell'interno segue pedissequamente senza un controllo, senza un'indagine precisa, direi anzi senza una qualsiasi delibazione.

Si può prescindere dalle conseguenze giudiziarie dell'incidente di Cagli (io ho motivo di ritenere legittima la reazione ad atti arbitrari effettuata da queste due donne e se il tribunale non ha riconosciuto la loro innocenza potrà forse riconoscerla la corte di appello), perché io mi riferivo in linea generale e comprensiva, con la mia interrogazione, ai diritti costituzionali e al rispetto della legalità democratica. I diritti costituzionali garantiscono la libertà di manifestazioni del pensiero (e non si comprende davvero come il maresciallo dei carabinieri, il quale per puro caso si trovava a parlare col sindaco, abbia ordinato così violenti e brutali interventi in forza). La legalità democratica vuole il rispetto di queste manifestazioni del pensiero che si inquadrano nella Costituzione, anche e soprattutto quando le manifestazioni sono dirette a richiedere una politica di pace, quella politica di pace che è imposta dall'articolo 11 della Carta costituzionale.

Ecco i motivi per cui non posso dichiararmi soddisfatto della risposta che mi è stata data.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Almirante, al ministro dell'interno, « per conoscere quali provvedimenti abbia disposto per tutelare la libertà di lavoro negli stabilimenti di Pontedera, dopo la barbara aggressione che ha determinato la morte dell'operaio Natalino Macchi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poco dopo le ore 7,30 del 30 dicembre 1950, l'operaio Macchi Natalino fu Luigi da Pontedera, di anni 41, mentre recavasi al

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

lavoro, veniva proditoriamente aggredito alle spalle in via Carducci di quella città da tre sconosciuti, i quali, dopo averlo colpito alla nuca con un corpo contundente (probabilmente un bastone di gomma), lo lasciavano stordito per terra, dandosi, quindi, alla fuga.

Il Macchi, che per la violenza del colpo aveva perduto pressoché completamente la conoscenza, data la zona buia ove era avvenuta l'aggressione, non poté fornire elementi positivi per l'identificazione dei tre aggressori, da lui non conosciuti.

Egli, riavutosi poco dopo, poteva raggiungere lo stabilimento « Piaggio » ove veniva visitato dal dottor Emilio Zoli e giudicato guaribile in giorni 10, salvo complicazioni.

Il 2 gennaio successivo, nonostante il riposo prescrittogli, il Macchi recavasi ugualmente al lavoro, ma il 15 successivo veniva colto da febbre altissima, per cui veniva ricoverato d'urgenza nel locale ospedale, ove decedeva il 20 gennaio.

Sulla base degli elementi forniti dal Macchi, l'arma dei carabinieri iniziava fin dal primo giorno le indagini più accurate per poter giungere alla identificazione degli aggressori; pressoché ogni giorno, all'atto in cui il Macchi usciva dal lavoro, egli veniva avvicinato per poter raccogliere altri elementi utili per il proseguimento delle indagini; e ciò anche più frequentemente, dopo il suo ricovero in ospedale, poiché, aggravandosi le sue condizioni, si pensava che il Macchi aveva da fare qualche rivelazione importante.

Continuando le indagini, l'arma veniva a conoscenza, attraverso confidenze, che certo Bagnoli Ugo fu Pietro, di anni 40, da Pontedera transitando in bicicletta verso le ore 6.45 del 30 dicembre 1950, in via Carducci, aveva notato tre persone, in atteggiamento sospetto, una delle quali distintamente riconosciuta per Guido Mario Falaschi, fu Guglielmo, di anni 31 da Pontedera, segretario del sindacato provinciale F. I. O. M.

Il Falaschi, ricercato in Pontedera, non veniva subito rintracciato, ma era possibile effettuare il suo fermo soltanto nelle prime ore del 25 gennaio, presso la sua abitazione.

Il Falaschi, messo a confronto con il Bagnoli, asseriva di aver dormito, quella mattina, fino oltre le ore nove, mentre il Bagnoli affermava di averlo distintamente riconosciuto. I connotati forniti dal Macchi corrispondono con quelli del Falaschi. Questi fu tradotto, nel pomeriggio del 25 gennaio, alle carceri di Pisa, per il proseguimento delle indagini.

Il pretore di Pontedera, informato, concesse la protrazione del fermo fino al settimo giorno. In data 31 gennaio il Falaschi veniva denunciato, in stato di arresto, perché responsabile di violenza privata aggravata.

Nessuna traccia, per il momento, per l'identificazione degli altri due aggressori.

Da quanto sopra esposto, si desume che le forze di polizia durante tutto il periodo dell'agitazione hanno vigilato, assicurando la libertà di lavoro, e hanno scoperto, passandolo a disposizione della autorità giudiziaria, il maggiore responsabile dell'aggressione all'operaio Macchi. Da quanto è dato sapere, questi era da anni affetto da una grave forma di tubercolosi polmonare; dirà l'autorità giudiziaria se l'aggressione subita sia o meno stata la causa immediata della morte del Macchi; in ogni caso rimarrà pur sempre accertabile e perseguibile la responsabilità per l'aggressione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Almirante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**ALMIRANTE.** La risposta è stata, come al solito, molto precisa e diligente. Io, però, domandavo quali provvedimenti abbia disposto il Ministero dell'interno per tutelare la libertà di lavoro negli stabilimenti di Pontedera dopo la barbara aggressione.

La mia interrogazione prendeva semplicemente lo spunto da questo tragico evento per porre all'onorevole ministro dell'interno un quesito di carattere politico. Ella, invece, onorevole sottosegretario, mi ha dato (e la ringrazio) i particolari della barbara e luttuosa aggressione e mi ha riferito i risultati delle indagini di carattere giudiziario.

Non è questo che io chiedevo, la mia interrogazione essendo diretta a sapere che cosa abbia fatto o intenda fare, se qualche cosa intende fare, il ministro dell'interno, affinché episodi del genere non si possano più verificare a Pontedera.

Ella osserverà, onorevole Bubbio, che questa mia impostazione potrebbe essere apparentemente ingenua, non essendo possibile che il ministro dell'interno antiveda e prevenga fenomeni di questo genere, i quali nascono da singole violenze. Il fatto, invece, è assolutamente diverso, poiché episodi di tal genere non nascono da singole violenze, ma da situazioni di fatto, da cancerose situazioni di fatto. Ella ha detto che si è durato molti giorni per trovare i presunti responsabili, ma io posso dirle, a colpo sicuro, che si potrebbe ripetere in questo caso come per molti altri casi dello stesso genere o di genere analogo, il detto manzoniano: se in-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

vece di andare cercando lontano si fosse scavato vicino, le assicuro, onorevole sottosegretario, che a Pontedera e in molti altri luoghi, i responsabili si troverebbero subito; perché, ripeto, si tratta di una cancrenosa situazione, si tratta di prepotenze organizzate, si tratta di una fazione impunita ed indisturbata permanentemente.

Quello che è avvenuto al povero operaio Macchi a Pontedera non è che il risultato di una lunga, troppo lunga tolleranza governativa nei confronti di episodi dello stesso genere, tolleranza governativa che si ferma, naturalmente, quando l'episodio diventa luttuoso, quando si arriva al delitto. Allora interviene l'autorità giudiziaria. Noi reclamiamo però che l'autorità politica intervenga prima e prevenga il delitto con un'opera di risanamento morale e politico; affinché il terreno sia ripulito da queste sterpaie e non possano più verificarsi episodi di tal genere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Posso assicurare l'onorevole interrogante che la polizia continua a fare tutto quello che è necessario per stroncare ogni attività illegale, tanto è vero che nessun altro atto del genere si è verificato in questi ultimi sei mesi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Mancini, al Presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere se e come intenda intervenire per proteggere la vita di tutti i sinistrati della vecchia caserma Santa Chiara di Cosenza; ai quali le autorità locali, con una insensibilità che rasenta il cinismo, hanno intimato di abbandonare immediatamente i locali, giudicati malsicuri dal genio civile, senza preoccuparsi in alcun modo di provvedere diversamente alla loro sistemazione ».

Poiché l'onorevole Mancini non è presente, alla sua interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Santi, al ministro dell'industria e del commercio, « per conoscere in base a quali criteri ha estromesso dal rinnovato consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra mercato artigianato » di Firenze i due rappresentanti della locale camera del lavoro, sostituendoli con un dirigente delle « Acli » e un dirigente di una organizzazione sindacale minoritaria. L'estromissione dei rappresentanti della camera del lavoro di Firenze, che raggruppa l'assoluta maggioranza dei lavoratori della provincia, è avvenuta dopo che era stato dal ministro dell'industria e commercio richiesto alla C. G. I. L. una rosa di

nominativi per il consiglio dell'ente suddetto ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio ha facoltà di rispondere.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. L'ente autonomo per la Mostra mercato nazionale dell'artigianato è retto ancora dallo statuto approvato con regio decreto 7 marzo 1938, n. 703.

All'articolo 4 di detto statuto si legge che l'ente è amministrato da un consiglio di 19 membri nominati dal ministro delle corporazioni, oggi ministro dell'industria e commercio, due dei quali su designazione della confederazione fascista dei lavoratori del commercio e della confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Avvenuto lo scioglimento delle organizzazioni sindacali fasciste, nessuna modifica è stata apportata allo statuto dell'ente, per stabilire da chi debba essere fatta quella designazione in luogo delle disciolte confederazioni.

Tacendo dunque lo statuto, e non soccorrendo una norma di legge, sembra ovvio che la nomina dei due rappresentanti dei lavoratori del commercio e dei lavoratori dell'industria, debba intendersi devoluta alla discrezionalità del ministro che è competente per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

Ciò non vuol dire che il ministro competente non possa, ove lo creda, chiedere la designazione delle attuali organizzazioni di fatto dei lavoratori, ma non è dubbio che questo rientra nel suo potere discrezionale. Sicché egli ha la possibilità di fare questo, ma non l'obbligo di farlo, né per una norma statutaria né per l'ordinamento sindacale, che, come è noto, è ancora in corso di elaborazione legislativa.

Stando così le cose, il ministro, nel caso in esame, chiese bensì la designazione alle varie organizzazioni sindacali e parasindacali dei lavoratori dell'industria e del commercio, ma con ciò non intese affatto abdicare al suo potere discrezionale per quanto riguarda la scelta tra le persone designate.

L'onorevole interrogante lamenta che la scelta sia caduta su un dirigente di organizzazione minoritaria.

Ma in proposito è da tener presente, oltre il già detto, che il criterio della proporzionalità, accolto dall'articolo 39 della Costituzione per quanto riguarda la stipula dei contratti collettivi di lavoro, ha per presupposto il riconoscimento della personalità giu-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

ridica dei sindacati a seguito della loro registrazione.

Sino a quando la materia non sarà regolata dall'apposita legge, può l'autorità amministrativa uniformarsi al criterio della proporzionalità stabilita dalla Costituzione, ma può anche non uniformarsi.

Anche questo rientra nella sua discrezionalità. Sicché, nel caso contemplato dalla interrogazione dell'onorevole Santi, si ritiene di non essere incorsi in alcuna violazione di legge, e di non avere commesso alcun arbitrio.

**PRÉSIDENTE.** L'onorevole Santi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**SANTI.** Non posso essere soddisfatto. Avevo chiesto di conoscere i criteri in base ai quali la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori nel consiglio dell'ente mostra artigianato era avvenuta. L'onorevole sottosegretario mi ha risposto che i criteri sono criteri discrezionali del ministro, in quanto lo statuto che regge la mostra è ancora quello del 1938, in cui si parla di organizzazioni sindacali fasciste che non esistono più e che quindi, se il Ministero può tener conto del fatto che attualmente le organizzazioni sindacali fasciste sono sostituite da libere organizzazioni sindacali, tuttavia non è obbligato a farlo.

Inutile che le dica, onorevole sottosegretario, come io non possa assolutamente accettare una spiegazione di questo genere. Siamo, se non mi sbaglio, in regime di democrazia, ed il valersi di uno statuto che risale al 1938 per dire «io, ministro, faccio quello che voglio», mi pare non sia affatto in armonia con lo spirito che dovrebbe informare gli atti della pubblica amministrazione.

In secondo luogo mi permetto di far notare questo fatto. Vi erano, prima che il consiglio di amministrazione fosse rinnovato, due rappresentanti della organizzazione sindacale dei lavoratori, i quali erano stati designati in seguito a richiesta del Ministero dell'industria. Non era stata una scelta fatta secondo criteri unilaterali e di discrezione personale del ministro: alla organizzazione sindacale dei lavoratori era stata chiesta, a suo tempo, la designazione di due rappresentanti. La commissione esecutiva della camera del lavoro di Firenze aveva designato due dei suoi segretari, e questa designazione aveva avuto luogo all'unanimità, quando ancora, sul terreno sindacale, vigevo l'unità nella C. G. I. L.

Qualche mese fa, prima di procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministra-

zione, il Ministero dell'industria richiese alla C. G. I. L. di designare i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione. Quindi questa « facoltà » che ella ha ora invocato è una cosa del tutto recente, ed in contraddizione con l'invito che era stato rivolto dallo stesso ministero all'organizzazione che io rappresento, affinché designasse un rappresentante.

Sorse una polemica epistolare con il ministero. Occorre tener presente il carattere prevalente che ha la nostra organizzazione nella provincia di Firenze, dove conta 180 mila organizzati, e dove su 7 rappresentanti che sono incaricati di tutelare gli interessi dei lavoratori nella commissione provinciale di avviamento al lavoro, ben cinque sono stati designati dalla nostra organizzazione, e questi posti ci sono stati riconosciuti da un decreto dell'allora ministro Fanfani.

Sorse, come dicevo, una polemica epistolare con il ministero, in quanto la C. G. I. L., che era stata interpellata affinché designasse un rappresentante, sosteneva di avere diritto di designarne due. Poiché la camera del lavoro di Firenze mi informò in seguito che si procedeva già alla nomina degli altri componenti del consiglio di amministrazione, io sollecitai al suo predecessore, onorevole Di Giovanni, la decisione per quanto riguardava i rappresentanti dei lavoratori e gli inviai una lettera in data 16 dicembre, nella quale mi richiamavo appunto alla richiesta ministeriale, direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie (lettera 15 giugno 1950 numero di protocollo 461403), per sentire cosa era avvenuto. E, preso dallo scrupolo di trovare una soluzione conciliativa, aggiungevo che, qualora il Ministero fosse dell'avviso di portare modifiche al numero dei rappresentanti della nostra organizzazione, lo pregavo di avvertirmi, perché mi sarei recato a lui ed avrei cercato, se fosse stato possibile, una soluzione di compromesso.

La risposta è stata il decreto pubblicato, dal quale risulta che alla nostra organizzazione che in provincia di Firenze riunisce la quasi totalità dei lavoratori organizzati, non viene assegnato nessun rappresentante e i due rappresentanti dei lavoratori sono invece: il signor Bacci, segretario dell'unione provinciale della C. I. S. L., in rappresentanza dei lavoratori del commercio, e l'avvocato Merlin, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria. L'avvocato Merlin credo sia esponente delle « Acli » provinciali; non è quindi nemmeno rappresentante di una organizzazione sindacale vera e propria.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

Conclusione: il motivo di giustificazione da lei avanzato non può essere assolutamente accolto, perché smentito dall'atto precedente dello stesso ministro, il quale, in occasione delle pratiche necessarie per il rinnovo del consiglio di amministrazione, non ha affatto pensato di invocare quelle prerogative e quei criteri discrezionali, che io contesto e che, del resto, tutti dovremmo esser d'accordo nel contestare, perché traggono ragione e motivo da un provvedimento del 1938, adottato in una situazione completamente diversa e che noi tutti dovremmo essere concordi nel ritenere superata.

Non sono d'accordo, perché il Ministero per primo ha smentito questa sua giustificazione in anticipo di qualche mese, quando si rivolse alla nostra e credo anche ad altra organizzazione sindacale, per chiedere che i rappresentanti dei lavoratori fossero designati.

E sono tanto meno soddisfatto, perché, nonostante che io avessi cercato di trovare una soluzione, che tenesse conto del desiderio anche dell'altra organizzazione sindacale esistente di essere rappresentata, il ministro, con un atto che io considero fazioso, perché non può essere altrimenti qualificato, ha estromesso i rappresentanti della grande maggioranza dei lavoratori, per dare i due posti ad una organizzazione sindacale che è di notoria stretta minoranza.

Io non sono soddisfatto e colgo l'occasione per protestare contro il provvedimento del suo ministro, onorevole sottosegretario; provvedimento che — ripeto — è fazioso ed antidemocratico; provvedimento che respingo con tutte le mie forze.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Lizzadri, al ministro dell'interno, « per conoscere — in relazione a quanto è stato recentemente pubblicato da alcuni giornali (*Paese, Avanti!, Unità e Momento sera*) — come è stato in questi ultimi tempi amministrato e gestito l'ente Stampa di Alatri; se non ravvisi nel provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione di tale ente e nella nomina di un commissario, da parte del prefetto di Frosinone, una palese violazione della legge; se, infine, non ritenga di dover intervenire, affinché venga al più presto ricostituito il consiglio di amministrazione del suddetto ente ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

**BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** La fondazione « Stanislao Stampa » di Alatri, istituita ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, gestisce la scuola d'arti

e mestieri (la quale avvia gli orfani al mestiere di agricoltore) e ha anche un annesso convitto. La scuola è amministrata secondo le norme contenute nello statuto approvato con regio decreto 27 marzo 1927.

Del consiglio di amministrazione fanno parte membri di diritto e membri elettivi. Sono membri di diritto il vescovo della diocesi e il pretore del mandamento; membri elettivi il presidente dell'E. C. A. locale, il presidente del locale liceo-ginnasio ed altri due membri, nominati rispettivamente dal prefetto e dal sindaco. Questi due membri erano scaduti dalla carica e non si era provveduto a rinnovarli.

Inoltre, contrariamente alla citata disposizione, al posto del presidente dell'E. C. A. locale era stato arbitrariamente nominato membro del consiglio di amministrazione il presidente del locale ospedale civile.

Pertanto si era verificata una irregolarità nella composizione del consiglio di amministrazione.

Nacquero delle discussioni nelle quali anche la stampa ebbe ad interloquire e la questione si acui, tanto che lo stesso presidente del consiglio di amministrazione (cioè il vescovo della diocesi) si dimise. In queste condizioni (illegittima partecipazione al consiglio del presidente dell'ospedale civile, il fatto che due membri elettivi erano scaduti dalla carica e, infine, le dimissioni del vescovo) l'amministrazione dell'ente si trovò nell'assoluta impossibilità di funzionare ed intervenne pertanto lo scioglimento del consiglio di amministrazione da parte del prefetto e la nomina di un commissario prefettizio, che, del resto ha già cessato dalle sue funzioni, perché recentemente si è provveduto alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'ente. Pertanto pienamente legittimo deve ritenersi il provvedimento dell'autorità prefettizia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lizzadri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**LIZZADRI.** Sono soddisfatto in parte, in quanto si è provveduto a ricostituire l'ordinaria amministrazione dell'ente, ma non sono soddisfatto del modo come sono andate le cose.

Sia chiaro anzitutto, affinché non sorgano equivoci sui motivi che hanno ispirato la mia interrogazione, che l'ente Stampa di Alatri ha una grande popolarità tra la cittadinanza. Esso usufruisce di un lascito di un certo conte Stanislao Stampa, lascito che comprende alcune case di abitazione, 230 ettari di terreno ed altre attività patrimoniali.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

Questo ente era presieduto di diritto dal vescovo di Alatri.

Alcuni mesi fa l'amministrazione fu costretta a dimettersi. Le vere ragioni di queste dimissioni sono state denunciate pubblicamente nel consiglio comunale di Alatri e diffuse anche dalla stampa di diverso colore. Nessuno, badate, si è risentito di ciò. Le ragioni dello scioglimento del consiglio di amministrazione non furono quelle addotte poco fa dal sottosegretario ma le seguenti: l'economista dell'ente Stampa, ragioniere Boer, accusò l'amministrazione di irregolarità: a parte alcune cifre, sborsate senza le corrispondenti ricevute o dietro rilascio di ricevute non corrispondenti alla reale entità dell'esborso, le accuse del ragioniere Boer vertevano soprattutto sulla deficiente nutrizione dei bambini. Al mattino essi consumavano un magro pasto costituito da un po' di latte in polvere e cacao con scarsissimo zucchero, mentre a mezzogiorno e a cena ricevevano una minestra di verdura e pasta, tutti generi forniti gratuitamente dall'U. N. R. R. A.. Queste cose, ripeto, sono state dette pubblicamente in una seduta del consiglio comunale di Alatri e riportate dalla stampa. Inoltre, questi bambini consumavano per pranzo e per cena qualche sardina salata e alcune fette di mortadella, mentre la carne era costantemente esclusa dai pasti. In queste condizioni i ragazzi che appartenevano alle famiglie meno indigenti erano costretti a farsi portare da casa qualche cosa da mangiare.

Per quanto riguarda le condizioni igieniche del convitto, basti pensare che ai bambini si faceva fare il bagno a gruppi di tre per volta, nella stessa vasca e con la stessa acqua.

Questi ed altri ancora erano gli appunti che muoveva il ragioniere Boer e dei quali naturalmente erano colpevoli il consiglio di amministrazione e in primo luogo il suo presidente, il vescovo di Alatri. Le critiche del Boer portarono alle dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione, vale a dire del Vescovo, il quale, anziché procedere ad un'inchiesta e punire i colpevoli, preferì rassegnare il suo mandato, per coprire con la sua responsabilità anche quella degli altri. In seguito alle dimissioni del presidente, il prefetto inviò un commissario nella persona di un funzionario prefettizio. Il prefetto, a mio avviso, non ha agito legalmente, dato che la legge 17 luglio 1890 n. 6972 prevede che in caso di carenza dell'amministrazione regolare, si debba nominare, durante questo

periodo, il presidente della congregazione di carità. Poiché l'E. C. A. ha sostituito la congregazione di carità, il presidente dell'E. C. A. di Alatri doveva passare di diritto all'ente Stampa.

Che cosa ha fatto il commissario prefettizio? Ad Alatri gli si rimprovera di aver fatto dell'ordinaria amministrazione e di non aver indagato sulle accuse che erano state mosse alla precedente amministrazione.

Dopo la gestione commissariale è stato eletto il regolare consiglio di amministrazione, il quale ha confermato al suo posto di segretario il canonico Menicucci. Il sottosegretario di Stato per l'interno avrà forse notizie, tramite i suoi organi di polizia di questo canonico, che non gode salda reputazione ad Alatri, essendo nel tempo stesso segretario dell'ente stampa, direttore della locale cassa rurale artigiana, e direttore del locale monte di credito su pegni. È evidente, che per tutte queste attività del suindicato canonico, la sua presenza nel consiglio di amministrazione, quale segretario dell'ente, non è ritenuta dalla popolazione davvero opportuna. In conclusione si è tornato al punto di prima.

Credo che non sia necessario insistere sulla figura del Menicucci perché, essendo egli un canonico, non vorrei che mi si accusasse di spostare la questione su altro terreno, e per ragioni che, in effetti, non esistono. Debbo ancora aggiungere che il trattamento fatto oggi a questi ragazzi è identico presso a poco a quello che faceva la precedente amministrazione, criticata ed accusata dalla popolazione. Un'altra accusa, se non la principale, avanzata e ripetuta pubblicamente nel consiglio comunale di Alatri dai consiglieri della minoranza è stata anche quella relativa alla spesa che l'amministrazione sosteneva essere di circa 2 mila lire al giorno per i pasti destinati ai bambini. In realtà, sia perché si utilizzavano molti generi distribuiti gratuitamente dall'U. N. R. R. A. e sia per la qualità e quantità degli alimenti somministrati, la spesa non superava le 3-400 lire al giorno.

Le cose dunque sono tornate come prima, e la cittadinanza (alla quale mi associo quale deputato della zona) chiede che sia fatta una inchiesta completa ed esauriente circa le accuse di pubblico dominio. Molti giornali, e non soltanto della nostra parte, (come il *Momento Sera*) hanno parlato diffusamente di queste accuse, né alcuno si è mai sognato di smentirle o di querelarsi nei confronti di questi né degli accusatori che, per due volte nel consiglio comunale di Alatri, denunciarono fatti, nomi e circostanze.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

Poiché dopo lo scandalo niente è emerso dalla relazione del commissario prefettizio, in modo che le responsabilità non sono state individuate e alcuni di quelli che erano stati allontanati in seguito alle accuse sono ora ritornati a far parte del consiglio di amministrazione, e il principale responsabile, il Menicucci, è rimasto come segretario, ella deve convenire, onorevole sottosegretario, che se dico di non essere soddisfatto non ho torto.

Perciò le chiedo, a nome dei cittadini di Alatri, che venga portata a termine l'inchiesta in modo esauriente ed onesto. E questo non nell'interesse dell'opposizione, ma della cittadinanza di Alatri ed anche vostro, perché la verità su determinati fatti pubblici è la migliore propaganda per gli uomini onesti.

Non intendo trasformare questa interrogazione in interpellanza, né tanto meno presentare un'altra interrogazione, ma attendo luce completa sulle manchevolezze verificatesi nell'ente stampa del comune di Alatri. In caso contrario, ritornerò sull'argomento.

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno

#### Svolgimento di interpellanza.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza degli onorevoli Roberti e Basile, al Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro Petrilli e ai ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia, « per conoscere quali siano le « norme in vigore » alle quali fa riferimento il comunicato emanato dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 1951, per l'applicazione di sanzioni ai dipendenti statali scioperanti; e se la minacciata applicazione delle sanzioni stesse — ed anche il solo annuncio ufficiale di esse — da parte del potere esecutivo e senza la preventiva approvazione da parte del Parlamento delle leggi previste dagli articoli 39 e 40 della Costituzione non rappresenti una inaudita violazione dell'ordinamento costituzionale dello Stato.

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

**ROBERTI.** Onorevoli colleghi, onorevole ministro, l'interpellanza che mi accingo a svolgere in questa atmosfera così intima, direi quasi, fu presentata circa due mesi or sono, in un momento tutt'altro che tranquillo, e cioè all'indomani di un comunicato nel quale il Consiglio dei ministri annunciava che, in occasione di uno sciopero dei dipendenti pubblici, sarebbero state adottate, nei con-

fronti dei dipendenti pubblici che avessero partecipato allo sciopero, delle sanzioni in relazione alle « norme in vigore ». Questo comunicato stupì la popolazione, i lavoratori, i dipendenti pubblici; intimorì i pubblici dipendenti; suscitò una certa indignazione nelle categorie colpite ed anche nei rappresentanti di queste categorie, nelle confederazioni del lavoro; e provocò la reazione parlamentare che si è tradotta nel documento di cui solo oggi la Camera prende conoscenza.

Questa interpellanza, cioè, presentata da me e dall'onorevole Basile come deputati e come dirigenti della Confederazione dei sindacati nazionali dei lavoratori, ha per scopo di conoscere quali siano queste « norme in vigore », in virtù delle quali, secondo il citato comunicato del Consiglio dei ministri, potrebbero applicarsi delle sanzioni a dei lavoratori — siano pubblici dipendenti o siano privati dipendenti, questo non ha importanza — che partecipino ad uno sciopero.

Giova riandare brevemente agli antecedenti della questione. Nessuno meglio di lei, onorevole ministro Petrilli, conosce i precedenti di questa situazione. Noi stessi qui alla Camera, un paio di anni or sono, dopo lunghe discussioni che seguirono a lunghe riunioni di commissioni, alle quali anch'ella diede tutto il suo contributo (allora era deputato), approvammo dei provvedimenti di legge con cui venivano riconosciuti ai dipendenti statali dei miglioramenti. Ma fu una misura di ordine contingente; fu sostenuto dal Governo, dal ministro Pella, da lei e dai deputati di tutti i settori, dalle confederazioni del lavoro, dalle associazioni professionali dei pubblici dipendenti che ben altro si attendeva: una riforma della burocrazia.

Era vivamente sentito questo bisogno. I dipendenti della pubblica amministrazione si trovavano in una situazione caotica. I Governi che si sono succeduti nell'immediato indomani della sconfitta hanno — è noto — inflazionato la pubblica amministrazione con una lunga serie di immissioni di pubblici dipendenti, assolvendo così a taluni impegni assunti precedentemente, durante il periodo della guerra civile o della resistenza; e le pubbliche amministrazioni sono state così inflazionate, centinaia di migliaia di pubblici dipendenti sono stati immessi nei dicasteri, nelle amministrazioni centrali ed in quelle periferiche. Tutto ciò ha ingolfato l'amministrazione, ha reso più grave un problema annoso, direi quasi secolare, quello di una sistemazione razionale della burocrazia italiana.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

Sorse dunque così uno stato di appesantimento, che rendeva non più dilazionabile questa riforma; che fu persino istituzionalmente iniziata mediante la nomina di un ministro (lei), ministro senza portafoglio, ma con questo incarico tassativo, esplicito, l'unico incarico effettivo da lei ricevuto nella sua entrata nel Governo: di provvedere alla riforma della pubblica amministrazione. Io non voglio qui farle carico di non avervi provveduto: constato però il fatto che a questa riforma non si è provveduto. Sì, una commissione fu nominata, poi doveva essere insediata; ma sono trascorsi i mesi e gli anni, è trascorso un tempo al di là di ogni umana sopportazione (mi riferisco alle categorie le quali attendevano da questa riforma la possibilità di una sistemazione della loro situazione economica e di carriera); fino a quando ad un certo momento questa posizione non è stata più tollerabile e sono cominciate le prime agitazioni.

Le agitazioni sono state iniziate nella primavera di quest'anno, e due erano sostanzialmente le istanze avanzate dalle categorie interessate: una prima di ordine puramente economico, in quanto si chiedeva di migliorare il trattamento dei dipendenti statali, di adeguare in parte le loro retribuzioni all'aumentato costo della vita.

Noi seguiamo mensilmente i bollettini statistici, la loro traduzione grafica dei fenomeni economici, ma constatiamo — al di là di quelle curve e di quelle linee spezzate — come effettivamente vi sia stato un aumento del costo della vita; per cui la categoria, tutta intera, dei pubblici dipendenti avanzava la richiesta del riconoscimento di questa realtà di fatto e del conseguente adeguamento ad essa delle retribuzioni. Ma non era questa la sola istanza e neanche la principale: c'era l'altra, quella della sistemazione della carriera, che aveva un duplice aspetto: da un lato una rivalutazione delle qualifiche, per neutralizzare il fenomeno dell'appiattimento che si era verificato specialmente nelle categorie direttive, dei funzionari di grado più elevato: una specie di proletarizzazione dei ceti medi attuata anche nelle carriere statali; e dall'altro la richiesta, correlativa e concorrente a questa, degli impiegati degli altri gruppi, specialmente del gruppo *C* che, salvi ed impregiudicati quelli che potessero essere gli sviluppi di carriera degli appartenenti al gruppo *A* ed il migliore e maggior trattamento economico di questi funzionari, venisse ristabilito il principio che a parità di grado, quale che fosse il gruppo a cui il dipendente appartenesse, *A*, *B* o *C*,

dovesse corrispondere una parità di retribuzione base.

Problema ampio, quindi, questo della riforma burocratica, e che venne prospettato, come ella ricorderà, dalle varie organizzazioni sindacali, sia confederazioni generali dei lavoratori sia associazioni specifiche di categoria, in modo diverso, disorganico, e concorrente; venne prospettato cioè in modo direi quasi politico, sotto la spinta dei diversi interessi politici da ciascuna propugnati.

Debbo ricordare che in quella circostanza, e precisamente nell'aprile scorso, la Confederazione dei sindacati nazionale dei lavoratori (C.I.S.N.A.L.), in vista di questa situazione, rivolse ai ministri competenti una serie di richieste e particolarmente sottolineò l'esigenza che questo problema, che minacciava di paralizzare attraverso la pubblica amministrazione tutta l'attività del paese, dovesse essere affrontato dal Governo in modo responsabile, perché — si diceva — le varie istanze delle categorie vengono presentate in modo disorganico, e contrastante, e persino in modo necessariamente concorrente, dalle varie organizzazioni.

C'era infatti la «Dirstat», che prendeva posizione per suo conto, c'era la C.G.I.L. che per sue ragioni puntava principalmente sulla concessione di una somma fissa indiscriminata come provvedimento di carattere contingente per tutti i lavoratori, c'era la C.I.S.L., che avanzava altre richieste, c'era la C.I.S.N.A.L. che sollecitava, come ho detto, provvedimenti organici.

Orbene, mai come in questo caso il Governo si era trovato ad essere contemporaneamente — mi si consenta la improprietà giuridica — nella posizione del datore di lavoro nei confronti di milioni di lavoratori e, nel tempo stesso, nella veste di responsabile della pubblica amministrazione; e mai come in questo caso si poteva e si doveva richiedere, come noi richiedevamo, che il Governo intervenisse a coordinare e disciplinare le varie istanze.

Noi chiedevamo essenzialmente che il Governo convocasse le organizzazioni sindacali per esaminare la questione nel suo duplice aspetto: in quello contingente dei miglioramenti nei limiti delle possibilità offerte dal bilancio dello Stato; in secondo luogo sotto l'aspetto che diremo funzionale; quello cioè della possibilità di soluzione del più ampio problema della riforma burocratica.

Quel che qui dico è documentato: esistono numerose lettere nostre: in particolare una del 21 aprile ed un'altra del 4 maggio. Queste let-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

tere restarono senza riscontro da parte del Governo; anche da parte sua, onorevole ministro. E frattanto, nell'abulia governativa il gioco politico incomincia a stringere; si avvicinano le elezioni amministrative: è chiaro che una massa di un milione di lavoratori coi loro nuclei familiari comincerà a gravitare intorno ai vari partiti e forze politiche: si giunge così alle agitazioni, all'annuncio dello sciopero.

Ed è qui che ci si trova di fronte ad una strana attività del Governo. Mi consenta, onorevole ministro, di chiamarla strana — perché il Governo, il quale non aveva risposto a queste nostre istanze, non aveva ritenuto opportuno di affrontare direttamente il problema di fronte all'opinione pubblica e di dichiarare con chiarezza le sue vedute circa la possibilità di uno sbocco, di una soluzione delle varie questioni, questo Governo, il quale non aveva ritenuto necessario, né opportuno, né utile, di affrontare il problema nell'unico modo possibile, cioè cercando di coordinare ed unificare le varie richieste e di prospettare apertamente le sue possibilità, il Governo, dicevo, all'annuncio dello sciopero rispose invece drasticamente con un comunicato del Consiglio dei ministri che annunciava delle « sanzioni » riportandosi a pretese « norme in vigore ».

Onorevole Petrilli, mi consenta a questo punto di rivolgerle una domanda alla quale, credo, nessuno meglio di lei potrebbe rispondere. È un chiarimento che io, e credo larga parte dell'opinione pubblica italiana, attendiamo dal Governo; che cos'è il comunicato del Consiglio dei ministri? Quale valore ha? È un atto di Governo? È una forma di attuazione della potestà legislativa? Credo che ciò si possa escludere.

La Carta costituzionale parla molto poco del Consiglio dei ministri e dell'attività istituzionale del Consiglio dei ministri come tale. C'è un solo articolo, per quanto mi consta, che vi si riferisce, cioè l'articolo 95, il quale dice che i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri.

Ma il comunicato del Consiglio dei ministri è un atto del Consiglio dei ministri? È di che genere? È la semplice comunicazione di una notizia con mero valore informativo? No, perché il comunicato nella specie è preciso, enuncia una decisione presa dal Consiglio dei ministri con conseguenze di ordine giuridico e politico, non si limita a dare un'informazione.

E allora che cosa è? È una norma? Può essere una norma? Al Governo non compete

questo potere normativo. Sappiamo con quanta gelosia — direi quasi — la Costituzione abbia riservato al Parlamento la potestà normativa; sappiamo che, soltanto entro limiti molto ben stabiliti di tempo e di materia, l'articolo 76 della Costituzione consente al Governo l'emanazione di leggi delegate; sappiamo come il Parlamento sia ostile ad estendere questa facoltà normativa delegata e sappiamo come la Costituzione abbia imbrigliato la potestà normativa del Governo, per quanto riguarda il decreto-legge, limitandola ai casi tassativi di urgenza stabiliti dall'articolo 77, con delle rigorose garanzie immediate.

Ma, se il Governo non può legiferare, se non può emanare norme, ma contemporaneamente ritiene lecito con dei suoi comunicati dare degli ordini che si ripercuotono fatalmente in una attuazione di attività amministrativa, veniamo a trovarci di fronte ad una situazione molto equivoca. Infatti, sappiamo che perfino l'attività regolamentare del Governo, secondo la dottrina più autorevole, è sottoposta al controllo preventivo di legittimità, che si estende a tutti gli atti di Governo e che ha proprio il fine di accertare la conformità di questi atti di Governo alle leggi esistenti. Il ministro può emanare un decreto, si possono emanare regolamenti, ma anche questi decreti e regolamenti sono sempre sottoposti al controllo di legittimità preventivo.

Invece, una decisione di tanto maggior rilievo, e politico ed anche giuridico (come vedremo), e con vaste ripercussioni di ordine economico e sociale, verrebbe, senza alcuna garanzia costituzionale, contenuta in un comunicato del Consiglio dei ministri. È tempo che si esca un po' dall'equivoco di queste formulazioni, è tempo che, se il Governo ritiene di dovere esercitare (date le congiunture, date le circostanze e data la disfunzione, da tante parti a volte lamentata, degli organi legislativi), dei più ampi e pieni poteri, li richieda esplicitamente e li eserciti nell'ambito delle decisioni che il Parlamento e il paese riterranno di prendere, ma non cerchi, con delle escogitazioni, di esercitare un potere che non possiede.

Noi siamo un po' vittime, onorevole ministro, di questi comunicati del Consiglio dei ministri. Io ricordo un altro comunicato del Consiglio dei ministri che fu emanato nel marzo 1950, all'indomani di una grave sopraffazione subita dal nostro partito politico, e con il quale, con questo comunicato, ripeto, non con un provvedimento, non con un de-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

creto che sarebbe stato gravabile con tutte le garanzie di controllo preventivo e giurisdizionali, venne proibita ad un partito politico qualsiasi attività politica.

Ora, questo sistema del comunicato del Consiglio dei ministri è un sistema preoccupante, è un sistema pericoloso, di *extrema ratio*, che il Governo sta cominciando ad adottare con eccessiva disinvoltura. Siamo un po' al sistema degli *ukase*. È proprio questo che è accaduto per gli statali: il Consiglio dei ministri ha « stabilito » di irrogare delle sanzioni secondo « norme in vigore ». Quali norme in vigore? Se è illegittimo il richiamo a norme in vigore, come ritengo e cercherò di dimostrare, i danneggiati non hanno modo di agire, perché si trovano di fronte ad un comunicato che non è un atto di Governo, ripeto, nella sua struttura formale; che quindi non è gravabile. Inoltre, si trovano di fronte ad una disposizione che è stata emanata senza alcun controllo preventivo e che, quindi, non dà alcuna garanzia; di fronte ad un atto che pur investendo una responsabilità politica in senso lato di tutti i ministri, è preso fuori della sede parlamentare. Perché, fino a quando il Governo enuncia una sua direttiva politica in sede parlamentare e cioè nella esposizione del suo programma politico o nella presentazione dei bilanci, in quello stesso momento si sottopone al voto dell'Assemblea. Sarà il voto dell'Assemblea che costituirà il controllo e la garanzia per i cittadini. Ma, quando questa direttiva viene enunciata attraverso un comunicato, che ha il crisma di ufficialità, ma non valore né forma di atto di Governo, si determina quanto meno una situazione di equivoco; e, nella specie, si è determinata questa situazione di equivoco e di intimidazione. Questa è la realtà.

Ed allora noi abbiamo tutto il diritto di manifestare la nostra perplessità per il perdurare di questo sistema ed io personalmente ho interesse di chiedere a lei, che oltre tutto è il più autorizzato, forse il più autorevole, quale cultore di questa materia, di volermi precisare qual'è la portata che si intende dare a questo comunicato e come se ne può giustificare la natura nei confronti di quelle che ne sono state poi le applicazioni concrete e le ripercussioni che se ne sono avute.

E passiamo ad esaminare brevemente il merito di questo provvedimento. Cosa si diceva nel comunicato del Consiglio dei ministri? Si minacciavano le sanzioni per i dipendenti pubblici eventualmente scioperanti, in base alle « norme in vigore ». Ma

quali sono le norme in vigore? Qui è il punto. Io mi sono studiato di ricercare queste norme in vigore, ma non le ho trovate. Ho riletto attentamente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato e ho visto che vi sono delle norme, che comminano una serie di sanzioni di ordine disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti che violano i loro doveri, sanzioni che vanno dalla censura, alla riduzione dello stipendio, fino alla destituzione in tronco per i casi più gravi. Ma per quale motivo? Le sanzioni previste dallo stato giuridico dei pubblici dipendenti riguardano due ipotesi: la violazione di obblighi di ufficio, oppure il venir meno ai propri doveri. Questo stabilisce l'articolo 55 della legge sullo stato giuridico: « agli impiegati che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, sono applicate, salva l'eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli ».

Dunque il presupposto di ogni eventuale sanzione è che questi dipendenti abbiano violato gli obblighi d'ufficio o, comunque, siano venuti meno ai propri doveri. E allora il Consiglio dei ministri poteva far riferimento, sia pure sotto forma di minaccia, all'applicazione di sanzioni, soltanto sul presupposto che la partecipazione allo sciopero costituisca violazione dell'obbligo di ufficio o comunque implicasse un venir meno degli impiegati ai propri doveri. Chè altrimenti sarebbe puramente irresponsabile l'affermazione di questo Consiglio dei ministri che parla di norme in vigore che non esistono. Ed allora la questione scivola su un piano politico e giuridico molto più ampio, cioè che la partecipazione a uno sciopero, quale che sia la categoria a cui appartenga il lavoratore scioperante, può costituire, secondo l'opinione del Consiglio dei ministri, una violazione dell'obbligo di ufficio o, il venir meno a un proprio dovere.

Ecco che siamo su un piano pienamente anticostituzionale. Non esiste, stando alla nostra Carta costituzionale, alle norme vigenti di diritto positivo e anche ai principi generali che regolano l'ordinamento giuridico del nostro Stato, non esiste alcun riferimento concreto che possa far ritenere che la partecipazione a uno sciopero costituisca violazione dell'obbligo di ufficio o il venir meno ai propri doveri.

Sì, vi è l'articolo 40 della Costituzione. Non voglio dilungarmi in un esame di questo argomento, che costituirà materia di ampia

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

discussione se effettivamente verrà presentato al Parlamento quel disegno di legge sindacale che è stato annunciato in vari modi e con varie indiscrezioni gioranlistiche e di partito. Riteniamo pure che il Consiglio dei ministri abbia voluto riferirsi a questa disposizione costituzionale, che tuttavia è una norma puramente direttiva che deve essere tradotta in legge per diventare operante; ma in ogni caso l'articolo 40 parla di « regolamento » del diritto di sciopero, non già di « esclusione » e neppure di limiti del diritto di sciopero. Esso dice che il diritto di sciopero « si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ».

Quindi, neppure facendo riferimento a questo principio costituzionale che, ripeto, non è operante fino a quando non venga tradotto in una legge di diritto positivo, il Consiglio dei ministri poteva responsabilmente pensare (dico pensare) che l'astensione dal lavoro in virtù di uno sciopero annunciato potesse costituire una violazione giuridica degli obblighi di ufficio, o, comunque, un venir meno ai doveri di ufficio, tanto da dover o potere implicare l'applicazione di sanzioni in base alle norme in vigore.

Dunque, assoluta inconsistenza del pronunciato del Consiglio dei ministri alla stregua della legislazione vigente, alla stregua della nostra Costituzione, alla stregua di tutto il nostro ordinamento giuridico. Ecco perché nella nostra interpellanza noi lo abbiamo denunziato come una inaudita violazione dell'ordine costituzionale dello Stato.

Ma forse non sarà inutile anticipare qui qualche rilievo su questa interpretazione dell'articolo 40 della Costituzione. Perché è bene molte volte porre le mani innanzi, è bene molte volte che si aprano gli occhi. Forse anche questo rientra (non pecceremo di presunzione) nelle nostre funzioni: mostrare al Governo quali possano essere gli errori in cui esso può incorrere.

Io non vorrei che questo principio, sancito nella Costituzione, del regolamento del diritto di sciopero venisse inteso, sia pure in linea di massima, sia pure in linea di ipotesi, come una limitazione del diritto di sciopero nel senso di esclusione da esso di qualche categoria di lavoratori, quale che sia questa categoria. Perché? Perché siamo in un sistema interdipendente. Non si può consentire il ricorso alla forza per una categoria nella soluzione di un conflitto o di una vertenza, e negarlo per un'altra. Le categorie sono tutte interdipendenti tra loro.

Il regolamento dei rapporti di lavoro di una categoria influisce fatalmente sul regola-

mento dei rapporti di lavoro di un'altra categoria. Vi è una unità economica, giuridica, politica e sociale nello Stato, o per lo meno dovrebbe esserci. Perciò, quando da un lato si consente ad una categoria di fare ricorso legittimamente a quella soluzione di forza, che può essere il diritto di sciopero, per imporre ed attuare una determinata soluzione di una vertenza o di un conflitto, inevitabilmente, se si impedisce ad un'altra categoria, quale che sia, di fare ricorso a quella *extrema ratio* dell'arma dello sciopero, allora si viene a mettere questa altra categoria in una condizione istituzionale di inferiorità rispetto alle altre, per cui i vantaggi dell'una, comunque realizzati, verrebbero a tramutarsi inevitabilmente in svantaggi e minorazioni per l'altra.

Siamo di fronte ad un sistema. Quando questo sistema è accettato, va accettato per tutti; non può limitarsi nel senso di esclusione per l'una categoria a vantaggio dell'altra o viceversa. Questo mi sembra un presupposto che qualsiasi governo dovrebbe tener presente prima di avventurarsi in legislazioni che potrebbero andare molto al di là delle intenzioni e potrebbero veramente determinare nel paese delle situazioni di ineguaglianza sociale ed economica che si tramuterebbero in disuguaglianze politiche oltremodo pericolose.

Ma ritorniamo, dopo questa breve parentesi, al merito del provvedimento in esame ed al comunicato del Consiglio dei ministri. Si è visto che questo comunicato non trova riscontro nel diritto positivo, nella Costituzione, nell'ordinamento giuridico dello Stato, su cui è fondato il sistema economico e sociale dello Stato italiano. Allora che cosa è? È un atto di imperio: mi sia consentito dirlo con la necessaria franchezza.

Per lo meno si presenta, nei confronti dei destinatari, emanato alla vigilia di uno sciopero, sotto la forma odiosa di un ricatto o di una minaccia. Perché? Perché questo comunicato è diretto ad una particolare categoria di lavoratori i quali sono sottoposti ad uno stato giuridico, ad un regolamento disciplinare molto preciso e severo, ad una serie di controlli gerarchici, durante lo svolgimento e lo sviluppo della loro carriera. Quindi, questo semplice pronunciato, dato il modo ufficiale col quale è stato emanato, viene a porre in una condizione di soggezione tutta la categoria dei pubblici dipendenti. Perché nessuno potrà toglierci dalla testa che, attraverso questo comunicato, del comportamento favorevole o contrario allo sciopero da parte dei pubblici dipendenti sarà tenuto conto nella formulazione delle note caratteristiche, nella

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

concessione dei benefici di carriera, nella concessione delle promozioni, anche se non venga per ventura irrogata una immediata sanzione, cosa che nella specie, poi, si è perfino verificata.

Ecco la gravità quindi dell'operato del Consiglio dei ministri. La gravità è data appunto dalla forma con la quale esso è stata attuato, cioè sotto forma di un atto ufficiale, di un atto quasi di Governo. Non è una notizia consegnata ai giornali. Tale sarebbe stato se il comunicato si fosse limitato a dire che il Consiglio dei ministri aveva esaminato il problema degli statali. Ma quando il comunicato, stilato dalla Presidenza del Consiglio, consegnato alle agenzie ufficiali ed ufficiose nella forma tradizionale del provvedimento, viene a contenere la decisione della irrogazione della sanzione in base alle norme in vigore, vi è quanto meno in quel comunicato quanto basti per orientare una determinata interpretazione illegittima e faziosa di queste « norme in vigore » nei confronti di tutta la pubblica amministrazione. E non importa che poi, domani, in sede di applicazione, in sede di controllo del singolo atto amministrativo, l'atto possa essere corretto o non approvato o revocato in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato: l'effetto intimidatorio è stato ugualmente raggiunto ed è stato raggiunto con un mezzo non legittimo e contrario al nostro sistema costituzionale e giuridico. Tale mezzo, pertanto, deve essere deplorato e combattuto con tutte le forze dagli organi responsabili. È di ciò che noi chiamiamo responsabile il Governo.

Quale è stato, dunque, successivamente il succedersi dei fatti? Ecco: lo sciopero c'è stato ed è stato quasi totalitario, tanto che esso rimarrà nella storia degli scioperi e delle astensioni dal lavoro dei pubblici dipendenti come uno dei più ampi: tutti gli statali, dai più alti vertici della gerarchia fino all'ultimo usciere, hanno partecipato allo sciopero quasi totalmente in quasi tutte le amministrazioni statali del centro e della periferia. Di conseguenza, i pubblici dipendenti hanno dimostrato di saper resistere al tentativo intimidatorio. Ciononostante, il tentativo c'è stato, ed anche la rappresaglia, ed io so che sono state diramate in tutti i ministeri, a seguito di quel comunicato, circolari a firma anche di ministri responsabili, nelle quali si davano disposizioni per la irrogazione di talune trattenute di ordine economico che — si diceva nelle circolari — non volevano avere il carattere di pena. Ma quale carattere volevano avere, onorevole ministro? Io attendo

da lei una risposta a questo mio interrogativo, onde poter fare le mie modeste osservazioni a quanto ella vorrà gentilmente dirmi circa la sua interpretazione di una tale sanzione.

Nelle circolari accennate, però, c'è qualche cosa di più intimidatorio ed odioso: in esse si chiede di comunicare all'amministrazione centrale i nomi di coloro che avessero svolto attività in ordine allo sciopero, onde tenerne conto nelle cartelle personali. Evidentemente, onorevole ministro, questo non è il trattamento che gli statali avevano il diritto di attendersi dal loro Governo. Può darsi, infatti, che condizioni di superiore emergenza o necessità possano anche rendere impossibile a un Governo di aderire alle richieste dei propri dipendenti, ma, specialmente quando il Governo non può (come nella fattispecie non ha potuto) disconoscere che tali richieste non sono esagerate od oltranziste e non vanno al di là della necessità dell'appagamento di taluni bisogni, esso non avrebbe mai dovuto ricorrere a questi mezzi odiosi della minaccia e del ricatto, che, oltre tutto, sono illegittimi.

Ma l'azione del Governo non si è fermata qui e noi sappiamo che l'opinione pubblica del paese, e specialmente quella delle categorie interessate, è agitata in questo periodo dall'annuncio di una legge sindacale che dovrebbe essere presentata al Parlamento proprio in questa congiuntura per soffocare l'esercizio di determinati diritti della categoria in questione. Sono anni che da questi banchi noi chiediamo ai ministri competenti, in sede programmatica, la emanazione di una legge sindacale, cioè la traduzione in norme di diritto operante dell'articolo 39 e dell'articolo 40 della Costituzione, che regolano tra l'altro — senza escluderlo — il diritto di sciopero. Dal momento che il nostro sistema politico, giuridico, economico e sociale è fondato su questa impostazione, che permette di affidare alla forza la soluzione di determinate vertenze, è interesse di tutti per lo meno stabilire una certa procedura anche per l'uso della forza: c'è anche una legge internazionale di guerra; si ricorra a questo mezzo, ma con quelle misure e con quel regolamento, che possono per lo meno dare a tutti la sicurezza del diritto e del torto, di quello che è lecito e di quello che non è lecito; ma giammai per eliminare dall'esercizio di questo diritto talune categorie o talune persone.

Quello che però noi deploriamo — in questo siamo perfettamente coerenti con tutta l'azione svolta in questa aula — è che il Governo sia

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

rimasto sordo, ostinatamente sordo alle nostre richieste ed istanze per anni e annunzi la legge proprio in questo momento. Potrei qui leggere i testi dei discorsi del ministro Fanfani e del ministro Marazza nella discussione di ben tre bilanci del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in cui, alla nostra precisa richiesta di provvedere ad una regolamentazione della organizzazione sindacale dello Stato, questi ministri, pur riconoscendone l'urgenza, differivano di volta in volta, pur promettendola, questa disciplina giuridica. Noi, che abbiamo sempre chiesto che in sede sistematica, in sede di attuazione di norme costituzionali, venissero emanate queste norme e venisse disciplinato questo delicato settore della vita pubblica, della vita economica, della vita sociale della nazione, noi non possiamo non considerare però con estrema riserva l'annuncio della presentazione di queste norme, proprio quando è in corso una grave agitazione di un'ampia categoria di lavoratori, con lo espresso preavviso da parte del Governo che in queste norme saranno contenute delle misure, che escluderebbero dall'esercizio del diritto di sciopero proprio questa categoria.

Siamo anche qui sul piano episodico, onorevole ministro; siamo anche qui sul piano della legislazione di emergenza, della legislazione eccezionale. È questa mentalità della eccezionalità legislativa che il Governo non ha perduto, si rifiuta di perdere. Anche se, attraverso la elaborazione negli uffici legislativi dei ministeri e la elaborazione in sede parlamentare, è prevedibile che questo carattere di legge eccezionale verrà notevolmente attenuato — e ci auguriamo eliminato del tutto — l'annuncio in questo momento fatto dal Governo ha sapore di un provvedimento eccezionale nei confronti di una categoria, ed è doloroso che venga fatto nei confronti di una categoria, che particolarmente dovrebbe meritare la considerazione del Governo. Si tratta di una categoria più debole delle altre — me lo consenta, onorevole ministro — e sul piano economico e sul piano morale, perché tutti i dipendenti pubblici hanno quei freni inibitori, che impediscono a loro il ricorso a talune azioni che per lo meno la morale considera illegali e illegittime, anche se il codice non le considera tali. E questo Governo, proprio nei confronti di questa categoria, esplica la durezza del suo atteggiamento, mentre tollera da parte di altri, più forti, più spietati tante sopraffazioni e nel campo giuridico e in quello politico e in quello economico e sociale.

Quindi, a nostro avviso, la annunciata legge sindacale, specialmente per la parte che riguarda la annunciata limitazione del diritto di sciopero, si ricollega direttamente a questo atteggiamento intimidatorio del Governo nei confronti dei pubblici dipendenti, atteggiamento di cui un primo gravissimo episodio si è avuto nel comunicato del Consiglio dei ministri, che forma oggetto della presente interpellanza.

Io attendo dalla sua ben nota cortesia, onorevole ministro, i chiarimenti che ho chiesto, riservandomi di fare, in sede di replica, le mie osservazioni in merito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro Petrilli ha facoltà di rispondere.

PETRILLI, *Ministro della marina mercantile*. Onorevoli colleghi, ritengo opportuno, anzi necessario, rileggere il testo dell'interpellanza degli onorevoli Roberti e Basile che reca: « Per conoscere quali siano le « norme in vigore » alle quali fa riferimento il comunicato emanato dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 1951, per l'applicazione di sanzioni ai dipendenti statali scioperanti; e se la minacciata applicazione delle sanzioni stesse — ed anche il solo annuncio ufficiale di esse — da parte del potere esecutivo e senza la preventiva approvazione da parte del Parlamento delle leggi previste dagli articoli 39 e 40 della Costituzione non rappresenti una inaudita violazione dell'ordinamento costituzionale dello Stato ».

Ho voluto rileggere, signor Presidente, l'oggetto dell'interpellanza, perché debbo dire subito che non risponderò a tutte le osservazioni, affermazioni e critiche fatte dall'onorevole interpellante nella esposizione che abbiamo ascoltato, in quanto esorbitano manifestamente dall'oggetto dell'interpellanza.

L'onorevole interpellante, se vorrà trattare la questione della riforma della pubblica amministrazione, dello sciopero, della legge sindacale, potrà farlo nelle forme ammesse e consentite dal regolamento della Camera, e il Governo si farà un dovere ed un onore di rispondere.

Manteniamoci, per ora, nei limiti dell'interpellanza. Ed allora, in riferimento all'interpellanza, la quale prende le mosse da un comunicato del Consiglio dei ministri del 5 maggio 1951, mi corre l'obbligo di leggere questo comunicato: « Stasera si sono riuniti, presso il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri presenti a Roma, per un esame della situazione derivante dall'agitazione degli statali. Nella riunione è stato

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

accertato che stamane, nonostante l'appello del Governo, una parte sensibile del personale di gruppo A si è astenuta dal servizio. I ministri si sono trovati concordi nel constatare che un comportamento di questo genere, quale ne sia la ragione che lo abbia determinato, rappresenta un serio attentato alle istituzioni democratiche ed alla saldezza dell'autorità dello Stato. Mentre saranno applicate le sanzioni previste dalle norme in vigore, si è unanimemente deciso che nel prossimo Consiglio dei ministri si esaminerà il provvedimento della legge sindacale ».

Ho letto questo comunicato perché l'interpellanza, la discussione e l'illustrazione che di essa è stata fatta dall'onorevole Roberti, si basano su di un presupposto che non corrisponde alla realtà. Non corrisponde alla realtà che il Consiglio dei ministri abbia emanato un comunicato ufficiale di minaccia di sanzioni ad un preannunciato sciopero. Infatti l'onorevole Roberti parlava di un ricatto che sarebbe stato fatto, di una minaccia alla categoria impiegatizia la quale aveva preannunciato di voler esercitare, come dice l'onorevole Roberti, il proprio diritto di sciopero.

Niente di tutto questo. Il Consiglio dei ministri si è riunito la sera del 5 maggio 1951: « Stasera si sono riuniti presso il Presidente del consiglio, ecc. ecc. nella riunione è stato accertato che « stamane, nonostante l'appello del Governo, una parte sensibile del personale del gruppo A si è astenuto dal servizio ».

Che cosa dice il Consiglio dei ministri? « Saranno applicate le sanzioni previste dalle norme in vigore ». Dunque, niente ricatti, niente minacce, perché il Consiglio dei ministri si è riunito nella tarda sera del 5 maggio prendendo atto di uno sciopero che già si era attuato. Quindi il presupposto della sua interpellanza, onorevole Roberti, si basa su di una realtà che non esiste.

Veniamo alla seconda parte che è poi la parte che interessa l'onorevole interpellante. Quali sono le norme in vigore alle quali fa riferimento il comunicato? Le parole testuali sono: « saranno applicate le sanzioni previste dalle norme in vigore ». Quali sono queste norme? Sono le norme che hanno consentito al Consiglio dei ministri nel dicembre del 1948 e nel maggio del 1950 di adottare due provvedimenti: 1) quello della sospensione della corresponsione del trattamento economico; 2) quello dell'annotazione della partecipazione allo sciopero nel fascicolo personale degli impiegati scioperanti. Queste due misure non hanno certamente carattere disciplinare, per-

ché la non corresponsione del trattamento economico è prevista anche nel settore degli impiegati privati dove pacificamente lo sciopero è riconosciuto e dove è pacificamente ammesso che agli scioperanti non sia dovuta la giornata di paga.

Quindi nessun carattere disciplinare, perché è noto che anche il rapporto di impiego pubblico, pur non essendo un contratto *de iure privatorum* è un rapporto bilaterale in cui la causa giuridica della controprestazione è in funzione dell'adempimento effettivo della prestazione, perché *adimplenti est adimplendum*, ma *inadimplenti non est adimplendum*, ed è chiaro che nel settore dell'impiego privato si riconosce pacificamente che il prestatore di opera ha il diritto di scioperare in determinate condizioni, ma il datore di lavoro ha il diritto di non corrispondere il salario, nel settore dell'impiego pubblico è egualmente vero che la prestazione del trattamento economico da parte della pubblica amministrazione è in funzione consequenziale della prestazione di lavoro da parte del funzionario o impiegato pubblico.

Questo è un provvedimento di carattere amministrativo, il quale non ha bisogno di essere ricercato negli articoli 55 e seguenti dello stato giuridico degli impiegati dello Stato, ma deve essere ricercato negli articoli 1-2-e 3 dello stato giuridico, in cui si parla dell'assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato, della nomina e dei diritti e dei doveri che la nomina conferisce a favore e contro l'impiegato statale.

La parola « sanzioni » qui è palese che è data in una accezione puramente generica, cioè provvedimenti i quali anche se non entrano nel campo disciplinare, sono certo provvedimenti non graditi, non favorevoli, non positivi nei riguardi dello scioperante. Il non corrispondere la mercede può essere legittimo, ma non può essere considerato certo come un regalo. Quindi sanzioni in un lato senso dell'espressione.

L'altra è l'annotazione sul fascicolo personale dell'impiegato, prevista dall'articolo 12 dello stato giuridico degli impiegati dello Stato, il quale stabilisce che sono consentite su tale fascicolo le annotazioni che si riferiscono allo svolgimento dell'attività professionale e della carriera degli impiegati.

Questi provvedimenti, che — ripeto — non hanno un carattere squisitamente amministrativo e non disciplinare, sono stati adottati anche nel dicembre del 1948 e nel marzo del 1951 ed a questi evidentemente si riferiva il Consiglio dei ministri quando, la sera del 5

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

maggio 1951, prendeva atto di uno sciopero già verificatosi e ne traeva le conseguenze sul piano della legalità.

Non ho altro da rispondere, perché tutto il resto potrà formare oggetto di interessante discussione quando l'onorevole Roberti vorrà interpellare il Governo:

**PRESIDENTE.** L'onorevole Roberti ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

**ROBERTI.** Signor Presidente, sarebbe quasi inutile che io mi avvalessi del diritto di replica in quanto l'onorevole ministro, nella discussione in questa interpellanza, ha adottato una strana prassi che si allontana da quella finora costantemente seguita. È come se ella, signor Presidente, ad un certo punto avesse fatto interrompere la corrente dei microfoni, perché l'onorevole Petrilli ha affermato: « Onorevole Roberti, tutto quello che ella ha detto a sostegno delle sue ragioni, io considero che ella non l'abbia detto. Non l'ho sentito e risponderò quando lo riterrò opportuno ».

Non so se questo corrisponda a quelli che sono — mi consenta — i doveri del Governo nei confronti di questo istituto parlamentare che è rappresentato dalla interpellanza, la quale si differenzia dalla semplice interrogazione proprio perché non si riferisce ad un singolo episodio sul quale si chiedono dei chiarimenti, ma attiene ad un fatto visto nel suo quadro politico e che quindi si ricollega necessariamente a delle considerazioni di fatto e di diritto, a delle considerazioni di ordine politico.

E politico è tutto: politico è il diritto, politico è il problema economico, politico è il rapporto sociale e soprattutto il rapporto di lavoro. Proprio di questo ci stiamo occupando e, quindi, credo modestamente che sarebbe stato un mio diritto che l'onorevole ministro non si fosse tamponato le orecchie ma avesse risposto alle richieste che io avevo avanzato, anche perché gli chiedevo tassativamente di giustificare il sistema di governo adottato con l'applicazione delle sanzioni cui il comunicato del Consiglio dei ministri faceva riferimento. Pertanto, questo è un rilievo di ordine regolamentare che debbo muovere al Governo, perché, adottandosi un simile sistema, è perfettamente inutile conservare nel regolamento l'istituto della interpellanza, soprattutto considerando che questa interpellanza, la quale si riferiva ad un fatto concreto, che aveva un valore politico, doveva essere discussa immediatamente.

Anzi, a questo proposito, mi piace ricordare un precedente che non torna ad onore

di questa formazione di Governo. Quando il 24 marzo del 1949, in un'amministrazione parastatale (l'Istituto nazionale della previdenza sociale) si verificò uno sciopero dei dipendenti di quella amministrazione, la direzione emanò una circolare con cui si minacciavano questi dipendenti di « eventuale sostituzione », (giocando forse sull'equivoco fra la « sostituzione » per assicurare il servizio e la « sostituzione dal servizio »): io presentai immediatamente una interrogazione al Governo. L'allora ministro del lavoro Fanfani, che in tale sua veste istituzionale era competente non soltanto per la materia rapporto di lavoro, ma anche per l'ente in cui si era verificata questa violazione costituzionale, il ministro Fanfani — dicevo — benché si trattasse di una interrogazione, ritenne necessario ed opportuno venire di persona a rispondere alla Camera. Sa quando rispose l'onorevole Fanfani? Il giorno 1° aprile, cioè soltanto quattro giorni dopo la presentazione della mia interrogazione, perché soltanto così l'istituto della interrogazione, e quindi del controllo parlamentare può avere efficacia.

Invece in questo caso, di fronte a una situazione di tanto grave momento, che ha investito una categoria così ampia e che investe tanto più responsabilmente il Governo, da cui questa categoria, istituzionalmente dipende, non soltanto l'onorevole ministro lascia trascorrere ben due mesi per rispondere a questa interpellanza (benché io abbia sollecitato questa sua risposta per varie sere di seguito ai rappresentanti del Governo presenti ed altresì con telegrammi rivolti, durante le recenti vacanze parlamentari, alla Presidenza della Camera e alla Presidenza del Consiglio), ma, giunti oggi alla discussione di questa interpellanza, l'onorevole ministro viene qui a dirci che risponderà in altra sede, rifiutandosi nello stesso tempo di portare concrete argomentazioni che possano darci una soddisfazione. Comunque, a parte questo rilievo di principio, che ho inteso fare più per un dovere che per un diritto, quale componente del Parlamento, debbo dichiarare che non mi sarei mai aspettato che il ministro Petrilli sarebbe venuto in quest'aula a cambiare le carte in tavola.

Tutti sanno che lo sciopero degli statali fu fatto in due tempi, il 5 maggio e l'8 maggio. Dopo la prima tornata dello sciopero, nello stesso giorno, il Consiglio dei ministri si riunì, e la cosa più grave fu che il comunicato che venne diramato derivò da una decisione di un comitato ristretto di ministri. Questo comi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

tato comminò delle sanzioni, ed è veramente inutile che ella spieghi l'interpretazione esatta della parola sanzione, e cioè tenti presentarla come sanzione in generale. Sanzione, onorevole ministro, significa provvedimento coercitivo, provvedimento vendicativo; la parola sanzione ha questo sapore, questo significato giuridico preciso. La sanzione è la caratteristica della norma giuridica, ed ella dovrebbe insegnarmelo. Si chiama norma giuridica appunto per differenziarla dalla norma morale. Quando il Consiglio dei ministri emanò quel comunicato, esso fu redatto in termini tecnici, e si parlò di sanzione. La sera del 5 maggio, dunque, quando il prosieguo dello sciopero era fissato per l'8 maggio, il richiamarsi alla sanzione era illegittimo. Ella, nel tentare di dimostrare che non si tratta di vera e propria sanzione, viene a riconoscere implicitamente l'illegittimità del pronunciato. È evidente che quando il Consiglio dei ministri ricorre a un provvedimento così illegittimo, e in particolari circostanze, vuole chiaramente esercitare una azione intimidatoria e ricattatrice nei confronti dei propri dipendenti per impedire loro la continuazione dello sciopero, che nel caso in esame, era stato fissato per l'8 maggio. Non intendo dilungarmi ulteriormente sull'argomento; tuttavia, oltre a smentire ancora una volta il significato che ella intende dare al provvedimento, aggiungo che vi è qualcosa di molto grave, perché il Consiglio dei ministri ha adottato un provvedimento di ordine disciplinare che mai è stato preso nei confronti dei dipendenti: mi riferisco alla destituzione di un altissimo funzionario...

PETRILLI, *Ministro della marina mercantile*. Niente affatto! Non è vero!

ROBERTI. È stato pubblicato il provvedimento e poi forse è stato fatto smentire,

però dopo che si era verificato lo sciopero.

PETRILLI, *Ministro della marina mercantile*. Non è mai esistito un simile provvedimento! È nella sua fantasia!

ROBERTI. Questo provvedimento il Consiglio dei ministri l'ha preso in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 56 della legge sullo stato giuridico degli impiegati, che dice: « Per gli impiegati di grado superiore al V le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei ministri, salvo che sia diversamente disposto da ordinamenti speciali ».

PETRILLI, *Ministro della marina mercantile*. È falso! Non vi è stata alcuna destituzione!

ROBERTI. Ad ogni modo, tutta la stampa ha annunciato che quel provvedimento era stato preso in assenza del ministro Aldisio, capo diretto dell'amministrazione coi apparteneva il funzionario destituito. Quando il ministro Aldisio ha chiarito la posizione di quel direttore generale, il provvedimento è stato revocato, o è stato smentito, se non era ancora stato preso. Non ho altro da aggiungere se non manifestare, non soltanto la mia insoddisfazione per la risposta data dal ministro, ma anche la mia protesta per l'andamento con il quale questa discussione si è svolta.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza Roberti.

**La seduta termina alle 12,40.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI